**Conto Corrente con la Posta**

# GAZZETTA  UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

**Anno LXVII** — **Roma — Mercoledì, 24 novembre 1926** — **Numero 271**



DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## SOMMARIO

## BANDI DI CONCORSO.

**Ministero dell'economia nazionale:** Concorso al posto di assistente alla cattedra di ezoognosia e zootecnia presso il Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze.
Pag. 5160

## IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

**Società Trenno, in Milano:** Obbligazioni estratte il 7 ottobre 1926 per il rimborso.

**Officine meccaniche italiane, in Reggio Emilia:** Elenco delle obbligazioni estratte il 13 novembre 1926 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

**Municipio di Legnano:** Elenco delle obbligazioni dei prestiti comunali estratte il 2 novembre 1926 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

**Stabilimento Favero per la trasformazione della carta, in Milano:** Obbligazioni estratte il 29 ottobre 1926 per il rimborso.

**Società delle tramvie e ferrovie elettriche di Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 9ª estrazione del 15 novembre 1926 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

**Municipio di Genova:** Obbligazioni del prestito emesso a favore della Società « Aedes » sorteggiate il 16 novembre 1926.

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Nomina del direttore generale dell'Opera nazionale combattenti ed approvazione dello statuto organico.**

Con decreto del Capo del Governo 30 ottobre 1926 registrato alla Corte dei conti il giorno 16 del mese corrente, il comm. Celso Coletti è stato confermato direttore generale dell'Opera nazionale combattenti con tutte le attribuzioni stabilite dal nuovo regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera istessa, approvato con R. decreto-legge del 16 settembre 1926, n. 1606.

Con R. decreto 18 novembre 1926, è stato approvato lo statuto organico dell'Associazione nazionale combattenti in sostituzione di quello vigente.

# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2234**.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. **1900**.

**Riconoscimento giuridico della Federazione fascista autonoma degli addetti ai trasporti marittimi ed aerei.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le domande in data 9 e 25 settembre 1926, con le quali la Federazione fascista autonoma degli addetti ai trasporti marittimi ed aerei chiede, a norma di legge, il riconoscimento proprio e delle Associazioni nazionali che la compongono;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 36, 37 e 41 del relativo regolamento 1° luglio 1926, numero 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento, ai sensi ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130, alla Federazione fascista autonoma degli addetti ai trasporti marittimi ed aerei, della quale è approvato lo statuto, annesso al presente decreto, e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Sono del pari riconosciute, ai sensi ed agli effetti della legge e del regolamento citati, le seguenti Associazioni di secondo grado, aderenti alla Federazione:

1° Associazione nazionale marinara fascista;

2° Associazione nazionale aeronautica fascista;

nonchè le Associazioni di primo grado dipendenti dalla Associazione nazionale marinara fascista:

*a*) Associazione nazionale comandanti marina mercantile e direttori di macchina;

*b*) Associazione nazionale ufficiali della marina mercantile;

*c*) Associazione nazionale medici di bordo;

*d*) Associazione nazionale impiegati amministrativi aziende marittime;

*e*) Associazione nazionale sottoufficiali e bassa forza.

Sono approvati e vengono allegati al presente decreto, con la firma, d'ordine Nostro, del Ministro proponente, gli statuti della Federazione e delle suindicate dipendenti Associazioni di secondo e di primo grado.

E' fatta riserva di provvedere, a norma di legge, circa l'approvazione della nomina dei dirigenti della Federazione e delle Associazioni suddette e circa il riconoscimento e l'approvazione degli statuti delle Associazioni di primo grado, in corso di costituzione, che faranno parte della Associazione nazionale aeronautica fascista.

Art. 2.

Sono delegate alla Federazione fascista autonoma degli addetti ai trasporti marittimi ed aerei, in confronto delle Associazioni aderenti come sopra riconosciute, le funzioni di vigilanza previste dall'art. 29, comma 1°, e le funzioni di tutela per gli atti indicati nell'art. 30, comma 1°, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, rimanendo attribuita ai competenti organi statali l'approvazione degli atti indicati nello stesso art. 30 alla lettera *f*).

Le deliberazioni della Federazione, emesse in sede di funzione tutoria sugli atti delle Associazioni aderenti, dovranno essere immediatamente comunicate al Ministero delle corporazioni; e sono soggette a ricorso, da parte degli interessati, al Governo del Re, a norma dell'art. 30, ultimo comma, del citato regolamento.

Restano direttamente riservati al Ministro per le corporazioni, in rapporto alle Associazioni aderenti alla Federazione, il potere di annullare le deliberazioni delle Associazioni stesse nei casi di cui all'art. 29, comma 2°, del suindicato regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, qualora non vi abbia provveduto la Federazione; nonchè il potere stabilito dall'art. 30, comma 2°, del detto regolamento, e la facoltà di richiedere atti ed informazioni e di fare eseguire indagini ed ispezioni, anche a mezzo degli organi dipendenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1926.*
*Atti del Governo, registro 254, foglio 92.* — COOP

---

**Statuto della Federazione fascista autonoma degli addetti ai trasporti marittimi ed aerei.**

*Scopi - Sede - Circoscrizione territoriale.*

Art. 1.

E' costituita con sede in Roma la « Federazione fascista autonoma degli addetti ai trasporti marittimi ed aerei » che svolge la sua opera sopra tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

A formare la suddetta Federazione concorrono:

*a*) l'Associazione nazionale marinara fascista costituita dalle seguenti associazioni unitarie:

1. Associazione nazionale comandanti marina mercantile e direttori di macchina;
2. Associazione nazionale ufficiali della marina mercantile;
3. Associazione nazionale medici di bordo;
4. Associazione nazionale impiegati amministrativi aziende marittime;
5. Associazione nazionale sottoufficiali e bassa forza;

*b*) l'Associazione nazionale aeronautica fascista costituita dalle seguenti Associazioni unitarie:

1. Associazione nazionale piloti civili ed ufficiali di rotta civili;
2. Associazione nazionale meccanici, motoristi e radiotelegrafisti;
3. Associazione nazionale personale amministrativo aeronautico.

Art. 3.

Scopi della Federazione sono quelli specificati all'art. 1 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e più particolarmente i seguenti:

*a*) coadiuvare e coordinare l'opera esplicata dalle varie Associazioni aderenti per l'attuazione dei fini di assistenza medico-legale ed economico-sociali contemplati dai rispettivi statuti;

*b*) assistere le dette Associazioni in ogni pratica e controversia di ordine giuridico-sindacale.

A questo scopo le Associazioni dovranno comunicare in tempo debito all'Ufficio di presidenza tutte le questioni e controversie di ordine sindacale che implichino la risoluzione di questioni di carattere generale, in modo che il detto Ufficio possa disporre per la necessaria assistenza e i relativi provvedimenti.

I rappresentanti degli addetti ai trasporti marittimi ed aerei negli organi corporativi previsti dal titolo III del regolamento 1° luglio 1926 saranno nominati esclusivamente dalla Federazione.

Qualora i tentativi di conciliazione demandati agli organi corporativi non sortissero risultati, ogni Associazione interessata dovrà domandare autorizzazione all'Ufficio di presidenza della Federazione, prima di introdurre qualsiasi giudizio davanti alla Magistratura del lavoro.

Nel caso che le Associazioni siano convenute in giudizio dovranno darne pronta notizia all'Ufficio di presidenza, il quale potrà richiedere gli atti relativi e disporre per un diretto intervento.

L'Ufficio di presidenza potrà avocare direttamente a sè e deferire al Consiglio la trattazione di qualsiasi questione sindacale interessante una delle Associazioni aderenti.

I contratti collettivi di lavoro sotto pena di annullabilità devono ottenere la preventiva autorizzazione della Federazione.

*Ammissione e recesso dei soci.*

Art. 4.

Requisiti essenziali per far parte della Federazione sono quelli prescritti dall'art. 1 della legge 3 aprile 1926.

Le Associazioni aderenti potranno in qualsiasi momento recedere dalla Federazione mediante invio di lettera raccomandata all'Ufficio di presidenza specificante i motivi del recesso, i quali dovranno essere approvati dal Consiglio.

In caso di recesso nessun diritto a rimborso o ad assegnazione di capitali o fondi eventualmente accantonati spetterà all'Associazione recedente.

Salvo contraria deliberazione del Consiglio, la Associazione recedente rimarrà obbligata a versare fino alla fine dell'esercizio finanziario in corso i contributi suppletivi che fossero già deliberati al momento del recesso.

Con deliberazione del Consiglio saranno escluse dalla Federazione quelle Associazioni alle quali siano venuti a mancare i requisiti voluti dalla legge, oppure che abbiano commesso gravi fatti di indisciplina, o abbiano rifiutato di uniformarsi alle deliberazioni prese o di osservare gli impegni assunti.

*Rapporti di dipendenza.*

Art. 5.

L'adesione delle Associazioni alla Federazione non implica restrizione o limitazione alcuna alla loro autonomia in tutto ciò che non si riferisca a questioni sindacali e alla trattazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro.

*Organi della Federazione.*

Art. 6.

Organi della Federazione sono i seguenti:

il Consiglio;
l'Ufficio di presidenza;
la Segreteria generale.

Art. 7.

Il Consiglio è formato dai membri componenti l'Ufficio di presidenza, e da tre consiglieri nominati dal Consiglio direttivo di ciascuna Associazione, di primo e di secondo grado, aderente.

Provvisoriamente il primo Consiglio verrà composto a cura dell'Ufficio di presidenza, e cioè fino al 31 dicembre 1927.

Art. 8.

I membri del Consiglio che non sono membri dell'Ufficio di presidenza restano normalmente in carica tre anni, e sono rieleggibili.

Le Associazioni mantengono però sempre il diritto di revocarli o sostituirli anche nel corso del triennio.

Esse potranno altresì nominare dei membri supplenti per i casi di assenza o impedimento dei titolari, notificandone preventivamente — ed in ogni caso almeno cinque giorni prima della riunione di ogni Consiglio — i nomi all'Ufficio di presidenza.

Art. 9.

Il Consiglio è convocato dal presidente in via ordinaria due volte all'anno, e in via straordinaria tutte le volte che il presidente lo riterrà opportuno, oppure che un terzo dei consiglieri ne faccia domanda all'Ufficio di presidenza.

Sede normale di convocazione del Consiglio è Roma. Per giustificati motivi il presidente potrà indire convocazioni anche in altre città del Regno.

La convocazione del Consiglio deve essere fatta con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno inviata a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima del giorno dell'adunanza, salvo che speciali ragioni di urgenza non impongano altrimenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno una metà dei suoi componenti e la maggioranza assoluta degli intervenuti.

In seconda convocazione il Consiglio può deliberare qualunque sia il numero dei consiglieri presenti.

Art. 10.

Attribuzioni del Consiglio sono:

*a*) statuire sulle direttive di massima da seguirsi nel caso di controversie e questioni sindacali interessanti principii di carattere generale;

*b*) discutere ed approvare i contratti collettivi di lavoro che importino soluzione di questioni di carattere generale e che vengano ad esso sottoposti dall'Ufficio di presidenza;

*c*) deliberare in merito al bilancio della Federazione ed approvarlo;

*d*) dare norme e istruzioni alle Associazioni aderenti nei limiti delle disposizioni che saranno emanate dal Ministero delle corporazioni a termine di legge per la imposizione, ripartizione ed esazione dei contributi alla Federazione;

*e*) richiedere con deliberazione alle Associazioni sindacali unitarie contributi suppletivi: l'importo di tali contributi non può essere superiore alla misura massima prevista dalla legge per il contributo obbligatorio a carico dei lavoratori;

*f*) esercitare con le norme stabilite da un regolamento da approvarsi dal Ministero delle corporazioni il potere disciplinare, agli effetti della esclusione o ammissione rispetto alle Associazioni di primo e di secondo grado aderenti, sui loro dirigenti, e sui singoli loro soci;

*g*) fissare le norme relative all'assunzione, al licenziamento e in genere allo stato giuridico del segretario generale e degli altri impiegati della Federazione;

*h*) esercitare le funzioni di vigilanza e di tutela sulle Associazioni dipendenti, in quanto ne sia data facoltà dal decreto Reale di riconoscimento della Federazione.

Art. 11.

L'Ufficio di presidenza è composto di un presidente, di due vice-presidenti e del segretario generale con voto consultivo.

Il presidente ed i vice-presidenti durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili; la nomina del presidente è approvata a norma di legge.

Essi vengono normalmente eletti dal Consiglio.

Per la prima volta la loro nomina sarà fatta dal segretario generale del Partito Nazionale Fascista, d'accordo coi Ministri per le comunicazioni e per le corporazioni, scegliendoli tra i dirigenti delle Associazioni di primo e di secondo grado aderenti.

Art. 12.

Attribuzioni dell'Ufficio di presidenza sono:

*a*) curare la rigorosa esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio;

*b*) esperire gli eventuali uffici di conciliazione e di coordinamento tra le Associazioni di primo e di secondo grado unitarie aderenti e tra esse e i loro soci;

*c*) rappresentare le dette Associazioni di primo e di secondo grado nei tentativi di conciliazione deferiti dal regolamento per l'applicazione della legge 3 aprile 1926 agli organi corporativi e, in caso di insuccesso, autorizzarle o meno ad introdurre giudizio presso la Magistratura del lavoro e assisterle, se convenute.

Art. 13.

L'Ufficio di presidenza si raduna ordinariamente una volta al mese in Roma o in quell'altra città, dove il presidente riterrà più opportuno.

Potrà però esser sempre convocato dal presidente in via straordinaria tutte le volte che le esigenze della Federazione lo rendessero necessario.

Salvo i casi di assoluta e giustificata urgenza, la convocazione sarà fatta con lettera raccomandata o con telegramma almeno 3 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'Ufficio di presidenza delibera con almeno la presenza di tre suoi membri e con la maggioranza assoluta degli intervenuti.

In caso di parità di voti, quello del presidente avrà la preponderanza.

Art. 14.

Il presidente è il capo della Federazione e l'esclusivo suo rappresentante legale, e come tale firma la corrispondenza, assume gli impegni, rappresenta la Federazione in giudizio ed è responsabile del suo andamento.

Egli convoca e presiede sia l'Ufficio di presidenza che il Consiglio.

Ha completa autorità e mantiene la disciplina su tutto il personale della Federazione. Nomina e licenzia gli impiegati in base allo speciale regolamento deliberato dal Consiglio.

In caso di sua assenza od impedimento sarà sostituito dal vice-presidente più anziano di età.

Art. 15.

Il segretario è nominato dal presidente, in base alle norme stabilite dal Consiglio. Lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Con speciale atto del presidente può essergli delegata la firma degli atti federali di ordinaria amministrazione.

Assiste a tutte le sedute del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza, ne cura le convocazioni e ne redige i verbali insieme con tutti gli altri atti e documenti della Federazione.

Art. 16.

Tutte le cariche della Federazione, ad eccezione di quelle del segretario generale e degli altri impiegati, sono gratuite.

I membri del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza avranno diritto ad una medaglia di presenza da stabilirsi dal Consiglio per ogni seduta alla quale sieno intervenuti, e saranno loro altresì rimborsate le spese di viaggio, qualora ciò non venga fatto dalle singole Associazioni rappresentate.

Art. 17.

I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle Associazioni aderenti debbono essere preventivamente autorizzati dalla Federazione. L'autorizzazione può essere data alle competenti Associazioni anche in termini generali e riferirsi ad un determinato periodo di tempo ed a più categorie di lavoratori e di datori di lavoro.

L'autorizzazione preventiva è in ogni caso subordinata all'osservanza delle istruzioni e deliberazioni della Federazione.

Nessun contratto nazionale può essere stipulato senza l'intervento dei rappresentanti della Federazione.

Art. 18.

Con apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio direttivo e da sottoporsi pure all'approvazione del Ministero delle corporazioni, verranno emanate le norme da osservarsi dalla Federazione e dalle Associazioni dipendenti circa l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio.

Art. 19.

Il Consiglio nomina tra persone estranee al suo seno tre revisori dei conti effettivi e due supplenti.

Art. 20.

In caso di liquidazione e scioglimento della Federazione saranno osservate le norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni*:
MUSSOLINI.

---

**Statuto dell'Associazione nazionale marinara fascista.**

TITOLO I.

*Costituzione - Sede - Circoscrizione territoriale - Scopi.*

Art. 1.

A sensi ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, si è costituita l'« Associazione nazionale marinara fascista » composta delle seguenti Associazioni nazionali unitarie:

1. Associazione nazionale comandanti marina mercantile e direttori di macchina;
2. Associazione nazionale ufficiali della marina mercantile;
3. Associazione nazionale medici di bordo;
4. Associazione nazionale impiegati amministrativi aziende marittime;
5. Associazione nazionale sottoufficiali e bassa forza.

Essa svolge la propria opera sopra tutto il territorio del Regno ed ha la sua sede centrale in Genova - corso Principe Oddone, n. 2 - e Delegazioni compartimentali nei principali centri marittimi in Italia ed all'estero.

Art. 2.

L'Associazione nazionale marinara fascista, in osservanza dell'art. 1 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro, si prefigge i seguenti scopi:

*a*) studiare e stipulare per mezzo dei competenti uffici della segreteria generale, per conto delle Associazioni aderenti, contratti collettivi di lavoro con la Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei e con le varie Federazioni delle imprese trasporti marittimi a questa aderenti;

*b*) assistere e rappresentare, quando possibile, le Associazioni aderenti in ogni pratica e controversia di ordine giuridico-sindacale;

*c*) coadiuvare e coordinare l'opera esplicata dalle varie Associazioni aderenti per l'attuazione dei fini di assistenza medico-legale ed economico-sociale contemplati dai rispettivi statuti;

*d*) promuovere la istituzione di cooperative e di Casse di depositi e prestiti per la gente di mare;

*e*) eleggere rappresentanti degli interessi della gente di mare in tutti i consessi in cui tale rappresentanza venga ammessa o richiesta;

*f*) assolvere in genere a tutti i compiti previsti dalla legge.

L'Associazione nazionale marinara fascista, per il raggiungimento di tali scopi, si riserva di avocare direttamente a sè la trattazione di qualsiasi questione sindacale e di qualsiasi opera sociale, morale ed economica interessante una o più delle Associazioni aderenti.

Le Associazioni aderenti dovranno comunicare in tempo debito alla segreteria generale tutte le questioni o controversie di ordine sindacale che implichino risoluzione di carattere generale, in modo che il detto ufficio possa disporre, con l'approvazione, la necessaria assistenza ed i relativi provvedimenti.

Nel caso che le Associazioni aderenti siano convenute in giudizio dovranno darne pronta notizia alla segreteria generale la quale potrà richiedere gli atti relativi e disporre per un diretto intervento.

TITOLO II.

*Ammissione e recesso dei soci - Rapporti di dipendenza - Potere disciplinare.*

Art. 3.

Requisiti essenziali per fare parte della Associazione nazionale marinara fascista sono quelli prescritti dall'art. 1 della legge 3 aprile 1926.

Le Associazioni unitarie aderenti potranno in qualsiasi momento recedere dall'Associazione mediante invio di lettera raccomandata alla Segreteria generale specificante i motivi del recesso, i quali dovranno essere approvati dal Direttorio.

Il recesso non ha effetto se non dopo la chiusura dell'esercizio in corso ed in ogni caso nessun diritto a rimborso o ad assegnazione di capitali o fondi, eventualmente accantonati, spetterà all'Associazione unitaria recedente.

Con deliberazione del Direttorio saranno escluse dalla Associazione nazionale marinara fascista quelle Associazioni alle quali siano venuti a mancare i requisiti voluti dalla legge, oppure che abbiano commesso gravi fatti di indisciplina o abbiano rifiutato di uniformarsi alle deliberazioni prese o di osservare gli impegni assunti.

Art. 4.

L'adesione delle Associazioni unitarie alla Associazione nazionale marinara fascista implica osservanza assoluta delle norme del presente statuto e dell'eventuale regolamento.

Art. 5.

Il potere disciplinare, agli effetti dell'esclusione od ammissione delle Associazioni unitarie aderenti, e sulla condotta politico-sindacale e morale dei loro dirigenti rispettivi e di tutti i loro soci, è affidato all'Associazione nazionale marinara nei modi di cui agli articoli 8, 3° capov., e 14, lettera *f*), ed esercitato secondo le norme del regolamento da approvarsi dal Ministero delle corporazioni.

TITOLO III.

*Organi dirigenti.*

Art. 6.

Organi dirigenti dell'Associazione nazionale marinara fascista sono i seguenti:

*a*) la Segreteria generale;
*b*) il Direttorio nazionale;
*c*) il Consiglio nazionale.

Art. 7.

La Segreteria generale dell'Associazione nazionale marinara fascista è formata dei seguenti membri:

*a*) il segretario generale;
*b*) il vice-segretario generale;
*c*) il segretario generale amministrativo.

Art. 8.

Il segretario generale viene nominato di autorità dal segretario generale del Partito Nazionale Fascista e la sua nomina deve essere ratificata dal Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le comunicazioni, ed approvata a norma di legge.

Egli è il capo dell'Associazione e l'esclusivo suo rappresentante legale, e pertanto è responsabile del funzionamento morale ed amministrativo dell'Associazione, di tutti i beni immobili e mobili risultanti dagli inventari e dai bilanci, di tutta l'azione svolta in nome e per conto dell'Associazione nazionale marinara fascista; egli ha la firma degli atti e della corrispondenza. Stipula i contratti collettivi di lavoro.

Assume e licenzia altresì tutto il personale dipendente necessario.

Esercita il potere disciplinare sulla condotta politica, morale e sindacale dei dirigenti e degli associati delle Associazioni unitarie aderenti.

Art. 9.

Il vice-segretario generale è nominato dal segretario generale: lo coadiuva e lo sostituisce durante la sua assenza, rappresentandolo in tutte le sue attribuzioni.

Art. 10.

Il segretario generale amministrativo è nominato dal segretario generale: risponde di tutta l'amministrazione contabile dell'Associazione nazionale marinara fascista e di quella delle singole Associazioni aderenti, dei prescritti registri, degli incassi e delle spese generali.

Prepara i bilanci annuali per la revisione e l'approvazione da parte del Direttorio nazionale e dei sindaci revisori.

Art. 11.

Il Direttorio nazionale è l'organo deliberativo dell'Associazione nazionale marinara fascista ed è composto del segretario generale, del vice-segretario generale, del segretario generale amministrativo e dei segretari di ogni Associazione unitaria aderente.

Art. 12.

I membri del Direttorio restano in carica sino a quando rivestono la carica di cui all'articolo precedente.

Art. 13.

Il Direttorio nazionale è convocato dal segretario generale, che lo presiede, normalmente ogni due mesi e in via straordinaria tutte le volte che il segretario generale lo riterrà opportuno, oppure che la metà dei suoi membri ne faccia domanda alla Segreteria generale.

Sede normale di convocazione è la sede centrale di Genova, ma per giustificati motivi il segretario generale potrà indire convocazione anche in altre città del Regno. La comunicazione della convocazione del Direttorio deve essere fatta personalmente ai suoi componenti almeno tre giorni prima del giorno dell'adunanza salvo che speciali ragioni d'urgenza impongano altrimenti.

Per la validità delle deliberazioni del Direttorio è necessaria la presenza di almeno una metà dei suoi componenti e la maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 14.

Le attribuzioni del Direttorio sono le seguenti:

*a*) statuire sulle direttive da seguirsi nel caso di controversie o questioni sindacali interessanti principî di carattere generale;

*b*) discutere i contratti collettivi di lavoro interessanti le Associazioni aderenti;

*c*) deliberare in merito al bilancio dell'Associazione nazionale marinara fascista ed approvarlo;

*d*) dare norme e istruzioni alle Associazioni aderenti, nei limiti delle disposizioni che saranno emanate dal Ministero delle corporazioni a termine di legge, per la imposizione, ripartizione ed esazione dei contributi alla Federazione;

*e*) richiedere con deliberazione alle Associazioni sindacali unitarie contributi suppletivi: l'importo di tali contributi non può essere superiore alla misura massima prevista dalla legge per il contributo obbligatorio a carico dei lavoratori;

*f*) esercitare il potere disciplinare, agli effetti dell'esclusione od ammissione, sulle Associazioni unitarie aderenti;

*g*) studiare i problemi di carattere sindacale, assistenziale, economico e sociale interessanti la marineria italiana, e proporne le soluzioni;

*h*) esaminare tutti quegli altri problemi o questioni presentati dalla Segreteria generale;

*i*) fissare gli assegni dei propri membri e quelli dei delegati compartimentali.

Art. 15.

Il Consiglio nazionale è l'organo consultivo della Associazione nazionale marinara fascista e si compone come segue:

*a*) membri del Direttorio;
*b*) delegati compartimentali.

Esso di diritto si riunirà ogni due anni nella sede che sarà scelta di volta in volta dal Consiglio stesso, per udire la relazione morale e finanziaria del segretario generale e per discutere i problemi riguardanti la marineria mercantile italiana.

Esso si riunirà inoltre nella sede centrale ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Direttorio nazionale.

Sarà convocato a cura del segretario generale, previo avviso a mezzo lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, inviata, almeno dieci giorni prima del giorno dell'adunanza, ai singoli componenti.

Il Consiglio nazionale può inoltre proporre al Direttorio nazionale eventuali modifiche allo statuto che dovranno in ogni caso essere approvate a norma di legge. Tutte le deliberazioni prese nella riunione del Consiglio nazionale dovranno essere inserite in apposito verbale firmato dai presenti.

TITOLO IV.

*Delegati compartimentali — Circoli marinari fascisti.*

Art. 16.

I delegati compartimentali sono nominati dal segretario generale previo parere favorevole del Direttorio nazionale: dovranno di preferenza essere ufficiali della marina mercantile, ma potranno essere scelte a tale carica anche persone di provata fede fascista, che abbiano reso speciali servigi e che per le loro abituali applicazioni abbiano speciale competenza marinara.

Essi rappresentano l'Associazione nazionale marinara fascista nel territorio della propria Delegazione e dovranno seguire le istruzioni della Segreteria generale, nonchè i deliberati del Direttorio nazionale.

Essi nello stesso tempo hanno la funzione di segretari dei Direttorî locali composti dei rappresentanti delle cinque Associazioni unitarie che compongono l'Associazione nazionale marinara fascista.

I membri dei Direttorî locali sono nominati dai delegati compartimentali; tali nomine per essere valide devono essere ratificate dal segretario generale.

Essi hanno cura e sono responsabili del funzionamento morale ed amministrativo della propria Delegazione e delle sezioni che dirigono: in tale qualità hanno facoltà di indire assemblee di soci tutte le volte che lo ritengano opportuno.

In caso di dimissioni, sospensione o esonero dalla carica, il segretario generale col consenso del Direttorio nazionale provvederà alla sostituzione.

I delegati compartimentali non possono ricoprire cariche direttive od amministrative presso altre organizzazioni sindacali.

Art. 17.

Nei centri marittimi minori, da stabilirsi da regolamento, previa autorizzazione della Segreteria generale potranno, su richiesta delle Associazioni unitarie interessate, essere istituiti dei Circoli marinari fascisti, retti da un incaricato nominato e controllato dal delegato compartimentale nella cui giurisdizione essi si trovano.

I Circoli marinari fascisti hanno lo scopo di inquadrare i marittimi residenti nei piccoli centri, tutelarne gli interessi e fare opera di propaganda.

TITOLO V.

*Istituzione uffici di assistenza — Propaganda e stampa.*

Art. 18.

L'Associazione nazionale marinara fascista istituisce presso la sede centrale i seguenti Uffici:

*a*) Ufficio sanitario con annesso ambulatorio;
*b*) Ufficio contenzioso generale;
*c*) Ufficio legale;
*d*) Ufficio economato - Cassa - Provveditoria;
*e*) Ufficio stampa e propaganda.

I detti uffici funzioneranno a seconda delle norme dettate dal Direttorio nazionale: i loro titolari saranno nominati dal segretario generale; essi dovranno possedere i requisiti dell'art. 17 regolamento 1° luglio 1926.

Alle prestazioni dei sopradetti Uffici potranno ricorrere, oltre che l'Associazione nazionale marinara fascista, le varie Associazioni unitarie aderenti e i loro rispettivi soci.

TITOLO VI.

*Contributi - Fondi sociali - Sindaci revisori.*

Art. 19.

Alle Associazioni unitarie aderenti, oltre il contributo di cui all'art. 26 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, può essere imposto un contributo suppletivo annuale, l'importo del quale non potrà essere superiore alla misura massima prevista dalla legge per il contributo obbligatorio a carico dei lavoratori.

Art. 20.

Tutte le somme — salvo la scorta per la gestione ordinaria della sede centrale dell'Associazione nazionale marinara fascista nella misura e con le norme fissate dal Direttorio — dovranno essere depositate presso i diversi istituti di credito a nome della Federazione in persona del segretario generale e del segretario generale amministrativo in carica, e non potranno essere ritirate che con la firma degli intestatari.

Art. 21.

Il Direttorio nazionale elegge un Collegio di sindaci revisori composto di tre membri effettivi e di due supplenti, i quali possono essere scelti anche all'infuori dell'Associazione nazionale marinara fascista.

Il còmpito dei sindaci revisori è quello di controllare l'amministrazione e la contabilità dell'Associazione nazionale marinara fascista e delle Associazioni aderenti, riferendone al Direttorio nazionale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione nazionale marinara fascista decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO VII.

*Presidente onorario - Soci fondatori - Soci onorari - Soci benemeriti.*

Art. 22.

Il segretario generale del Partito Nazionale Fascista è nominato presidente onorario dell'Associazione nazionale marinara fascista.

Art. 23.

Sono soci fondatori dell'Associazione nazionale marinara fascista gli otto soci fondatori dell'Associazione marinara fascista.

Sono soci onorari i sei soci già eletti.

Potranno essere nominati soci benemeriti tutte quelle personalità che si occupano con benevolenza della classe marinara o che contribuiscono efficacemente alla valorizzazione della marineria italiana. Tali nomine sono di esclusiva competenza del segretario generale ed hanno semplicemente carattere onorifico.

Art. 24.

In linea di massima nessuna carica dell'Associazione nazionale marinara fascista può essere ricoperta da elementi che non siano iscritti al Partito Nazionale Fascista.

TITOLO VIII.

*Disposizioni varie (giornale, assemblee, referendum, distintivo, gagliardetto, commissioni speciali).*

Art. 25.

L'Associazione nazionale marinara fascista riconosce come suo organo ufficiale il giornale *Il Popolo Marinaro* che è pubblicato a cura della stessa presso la sede centrale.

*Il Popolo Marinaro* viene distribuito gratuitamente ai soci delle Associazioni unitarie aderenti.

Art. 26.

L'Associazione nazionale marinara fascista ha il diritto di fare riunire, alla presenza di propri delegati, dal segretario di ciascuna Associazione unitaria aderente, l'assemblea straordinaria dei soci per trattare determinati problemi, sui quali può a sua scelta indire anche un referendum.

L'assemblea sarà convocata e il referendum sarà indetto secondo le norme dello statuto dell'Associazione interessata.

Art. 27.

L'Associazione nazionale marinara fascista ha un proprio gagliardetto.

Le Delegazioni compartimentali sono anch'esse munite di un proprio gagliardetto.

Art. 28.

Il Direttorio nazionale può nominare, tutte le volte che lo ritenga opportuno, delle Commissioni speciali consultive per lo studio di particolari problemi attinenti alla Associazione nazionale marinara fascista.

Art. 29.

L'Associazione nazionale marinara fascista ha un distintivo sociale unico per tutti i marittimi.

Ogni Associazione unitaria aderente all'Associazione nazionale marinara fascista deve aver cura che i propri iscritti abbiano e portino il prescritto distintivo sociale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:*
MUSSOLINI.

---

**Statuto dell'Associazione nazionale comandanti marina mercantile e direttori di macchina.**

TITOLO I.

*Costituzione - Sede - Circoscrizione territoriale - Scopi.*

Art. 1.

Per l'esercizio delle attribuzioni previste dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, è costituita l'« Associazione nazionale tra comandanti marina mercantile e direttori di macchina ».

Essa svolge la propria opera sopra tutto il territorio del Regno e ha la sua sede centrale in Genova, e Sezioni nei capoluoghi di Compartimenti marittimi italiani, e fa parte della Associazione nazionale marinara fascista.

Art. 2.

Scopi dell'Associazione sono i seguenti:

*a*) studiare i contratti collettivi di lavoro della propria categoria e concretare le relative proposte da farsi alla Associazione nazionale marinara fascista per la conseguente stipulazione con la Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi e aerei;

*b*) assistere colle modalità prescritte dallo statuto dell'Associazione nazionale marinara fascista i propri associati in ogni pratica o controversia di carattere giuridico-sindacale;

*c*) concorrere nell'opera esplicata dall'Associazione nazionale marinara fascista per l'elevazione morale della classe marinara e per la sua assistenza in quelle giuste aspirazioni economiche che sono in armonia cogli interessi generali della Nazione;

*d*) riaffermare il rispetto alle gerarchie in conformità dello spirito del Fascismo;

*e*) dare ai propri soci assistenza medico-legale nelle forme e nei modi all'uopo stabiliti dallo apposito regolamento;

*f*) assolvere in genere a tutti i compiti fissati dalla legge.

TITOLO II.

*Ammissione e recesso dei soci - Rapporti di dipendenza - Poteri disciplinari.*

Art. 3.

Requisiti essenziali per fare parte dell'Associazione sono quelli prescritti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e dal relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

I singoli soci potranno in qualsiasi momento recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al segretario dell'Associazione.

Però, oltre ai contributi obbligatori stabiliti per legge, i soci recedenti resteranno sempre obbligati a versare anche i contributi suppletivi, che fossero già deliberati al momento del loro recesso, e ciò sino alla fine dell'esercizio finanziario in corso.

In nessun caso i soci recedenti avranno diritto a qualsiasi rimborso di quote versate o a qualsiasi partecipazione dei fondi accantonati.

La esclusione dei soci sarà fatta quando fossero venuti loro a mancare i requisiti voluti dalla legge, oppure quando essi avessero commesso gravi fatti di indisciplina o avessero rifiutato di uniformarsi a ordini dell'Associazione o degli altri organi sindacali superiori.

L'esclusione del socio ed in genere tutti i poteri disciplinari sono di competenza del segretario generale dell'Associazione nazionale marinara fascista, salvo il ricorso a norma di legge come all'art. 9 del regolamento 1° luglio 1926.

TITOLO III.

*Organi dirigenti.*

Art. 4.

Organi dirigenti dell'Associazione sono i seguenti:
il segretario;
il Direttorio.

Art. 5.

Il segretario è nominato di autorità dal segretario generale dell'Associazione nazionale marinara fascista, ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile del funzionamento morale ed amministrativo e della conservazione di tutti i beni mobili e immobili risultanti dagli inventari e dai bilanci, e ha la firma della corrispondenza e di tutti gli atti impegnativi dell'Associazione.

Potrà preporre uno speciale segretario amministrativo alla gestione contabile dell'Associazione, fermo restando quanto è stabilito all'art. 10 dello statuto dell'Associazione nazionale marinara fascista.

Art. 6.

Il Direttorio è l'organo deliberativo dell'Associazione, e a suo giudizio nei casi di eccezionale importanza potrà convocare l'assemblea dei soci oppure indire un referendum con le modalità di cui all'art. 9 lettera *c*) del presente statuto.

Esso è composto dal segretario e da cinque membri nominati dal segretario generale dell'Associazione nazionale marinara fascista su proposta del segretario dell'Associazione.

Art. 7.

I membri del Direttorio resteranno in carica per tutta la durata dell'anno sociale e potranno essere riconfermati.

Art. 8.

Il Direttorio è convocato dal segretario, che lo presiede, normalmente ogni due mesi e in via straordinaria tutte le volte che il segretario lo riterrà opportuno oppure che tre dei suoi membri ne facciano domanda al segretario.

Sede normale di convocazione è Genova, qualora non sia disposto diversamente dal segretario generale dell'Associazione nazionale marinara fascista. Le comunicazioni della convocazione del Direttorio devono essere fatte personalmente ai suoi componenti almeno sei giorni prima del giorno dell'adunanza, salvo che speciali ragioni d'urgenza non impongano altrimenti. Per la validità delle deliberazioni del Direttorio è necessaria la presenza di almeno una metà dei suoi componenti, e la maggioranza assoluta degli intervenuti.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 9.

Le attribuzioni del Direttorio sono le seguenti:

*a*) predisporre il lavoro di studio e proposte di contratti collettivi di lavoro relativi alla categoria;

*b*) deliberare in merito al bilancio e alle altre questioni finanziarie dell'Associazione ed approvare il bilancio stesso;

*c*) studiare i problemi di carattere sindacale, assistenziali, economici e sociali interessanti la categoria e proporne la soluzione;

*d*) esaminare tutti gli altri problemi o questioni presentate dal segretario;

*e*) stabilire, a termini dell'art. 6 del presente statuto, i casi nei quali può essere convocata l'assemblea dei soci e fissare le modalità della stessa. L'assemblea generale dei soci si raduna presso la sede centrale dell'Associazione ed essa si compone di tutti gli iscritti all'Associazione;

*f*) discutere le proposte circa le eventuali modifiche allo statuto sociale che dovranno essere presentate per l'approvazione, a mezzo degli organi sindacali superiori, al Ministero delle corporazioni.

Art. 10.

Nei capoluoghi di Compartimento marittimo sono istituite le Sezioni dell'Associazione.

Dette Sezioni sono rette da un segretario facente parte di diritto del Direttorio compartimentale e come tale nominato dal delegato compartimentale e ciò a sensi e a termini dell'art. 16 dello statuto dell'Associazione nazionale marinara fascista.

TITOLO IV.

*Circoli marinari fascisti.*

Art. 11.

L'Associazione potrà costituire, col consenso dell'Associazione nazionale marinara fascista, nei centri minori dei Circoli marinari fascisti retti da incaricati nominati e controllati dal Delegato compartimentale, nella cui giurisdizione essi si trovano.

I Circoli marinari fascisti hanno lo scopo di inquadrare i marittimi residenti nei piccoli centri, tutelarne gli interessi e fare opera di propaganda.

TITOLO V.

*Uffici.*

Art. 12.

A termini dell'art. 18 dello statuto dell'Associazione nazionale marinara fascista l'Associazione e i propri iscritti nonchè le singole Sezioni dovranno fare ricorso all'opera degli uffici in detto articolo contemplati.

TITOLO VI.

*Contributi - Fondi sociali - Sindaci revisori.*

Art. 13.

I soci, oltre al contributo di cui all'art. 26 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sono tenuti a versare un contributo suppletivo annuale, l'importo del quale non potrà essere superiore alla misura prevista dalla legge per il contributo obbligatorio a carico dei lavoratori.

Art. 14.

Tutte le somme, salvo la scorta per la gestione ordinaria dell'Associazione nella misura e con le norme fissate dal Direttorio, dovranno essere depositate presso istituti di credito a nome dell'Associazione in persona del segretario o di altra persona designata dal segretario generale della Associazione nazionale marinara fascista.

Art. 15.

I sindaci revisori sono nominati a termini dell'art. 21 dello statuto dell'Associazione nazionale marinara fascista.

Art. 16.

In linea di massima nessuna carica dell'Associazione può essere ricoperta da elementi che non siano iscritti al Partito Nazionale Fascista.

TITOLO VII.

*Disposizioni varie - Referendum - Distintivo - Gagliardetto.*

Art. 17.

Il Direttorio, dovendo prendere delle decisioni di eccezionale importanza, potrà indire un referendum sotto forma di votazione segreta per mezzo di schede raccomandate da inviare alle singole Sezioni, le quali le faranno pervenire al segretario dell'Associazione per lo spoglio relativo.

Il referendum potrà anche essere indetto per ordine del segretario generale della Associazione nazionale marinara fascista.

Art. 18.

L'Associazione ha per proprio gagliardetto e per proprio distintivo quelli della Associazione nazionale marinara fascista e per proprio organo ufficiale *Il Popolo Marinaro* pubblicato dall'Associazione nazionale marinara fascista.

Art. 19.

Le eventuali indennità di carica sociali saranno stabilite da un apposito regolamento che sarà approvato dal Ministero delle corporazioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:*
MUSSOLINI.

---

**Statuto**
**dell'Associazione nazionale ufficiali della marina mercantile.**

TITOLO I.

*Costituzione - Sede - Circoscrizione territoriale - Scopi.*

Art. 1.

Per l'esercizio delle attribuzioni previste dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, è costituita l'« Associazione nazionale ufficiali della marina mercantile ».

Essa svolge la propria opera sopra tutto il territorio del Regno e ha la sua sede centrale in Genova, e Sezioni nei capoluoghi di Compartimenti marittimi italiani, e fa parte della Associazione nazionale marinara fascista.

Art. 2.

Scopi dell'Associazione sono i seguenti:

a) studiare i contratti collettivi di lavoro della propria categoria e concretare le relative proposte da farsi alla Associazione nazionale marinara fascista per la conseguente stipulazione con la Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei;

b) assistere colle modalità prescritte dallo statuto della Associazione nazionale marinara fascista i propri associati in ogni pratica o controversia di carattere giuridico-sindacale;

c) concorrere nell'opera esplicata dell'Associazione nazionale marinara fascista per l'elevazione morale della classe marinara e per la sua assistenza in quelle giuste aspirazioni economiche che sono in armonia cogli interessi generali della Nazione;

d) riaffermare il rispetto alle gerarchie in conformità dello spirito del Fascismo;

e) dare ai propri soci assistenza medico-legale nelle forme e nei modi all'uopo stabiliti dallo apposito regolamento;

f) assolvere in genere a tutti i compiti fissati dalla legge.

TITOLO II.

*Ammissione e recesso dei soci - Rapporti di dipendenza - Poteri disciplinari.*

Art. 3.

Requisiti essenziali per fare parte dell'Associazione sono quelli prescritti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e dal relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

I singoli soci potranno in qualsiasi momento recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al segretario dell'Associazione.

Però, oltre ai contributi obbligatori stabiliti per legge, i soci recedenti resteranno sempre obbligati a versare anche i contributi suppletivi, che fossero già deliberati al momento del loro recesso, e ciò sino alla fine dell'esercizio finanziario in corso.

In nessun caso i soci recedenti avranno diritto a qualsiasi rimborso di quote versate o a qualsiasi partecipazione dei fondi accantonati.

La esclusione dei soci sarà fatta quando fossero venuti loro a mancare i requisiti voluti dalla legge, oppure quando essi avessero commesso gravi fatti di indisciplina o avessero rifiutato di uniformarsi a ordini dell'Associazione o degli altri organi sindacali superiori.

L'esclusione del socio ed in genere tutti i poteri disciplinari sono di competenza del segretario generale dell'Associazione nazionale marinara fascista, salvo il ricorso a norma di legge come all'art. 9 del regolamento 1° luglio 1926.

TITOLO III.

*Organi dirigenti.*

Art. 4.

Organi dirigenti dell'Associazione sono i seguenti:
il segretario;
il Direttorio.

Art. 5.

Il segretario è nominato di autorità dal segretario generale della Associazione nazionale marinara fascista, ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile del funzionamento morale ed amministrativo e della conservazione di tutti i beni mobili e immobili risultanti dagli inventari e dai bilanci, e ha la firma della corrispondenza e di tutti gli atti impegnativi dell'Associazione.

Potrà preporre uno speciale segretario amministrativo alla gestione contabile dell'Associazione, fermo restando quanto è stabilito all'art. 10 dello statuto dell'Associazione nazionale marinara fascista.

Art. 6.

Il Direttorio è l'organo deliberativo dell'Associazione, e a suo giudizio nei casi di eccezionale importanza potrà convocare l'assemblea dei soci oppure indire un referendum con le modalità di cui all'art. 9 lettera c) del presente statuto.

Esso è composto dal segretario e da cinque membri nominati dal segretario generale dell'Associazione nazionale marinara fascista su proposta del segretario dell'Associazione.

Art. 7.

I membri del Direttorio resteranno in carica per tutta la durata dell'anno sociale e potranno essere riconfermati.

Art. 8.

Il Direttorio è convocato dal segretario, che lo presiede, normalmente ogni due mesi e in via straordinaria tutte le vo e che il segretario lo riterrà opportuno oppure che tre dei suoi membri ne facciano domanda al segretario.

Sede normale di convocazione è Genova, qualora non sia disposto diversamente dal segretario generale dell'Associazione nazionale marinara fascista. Le comunicazioni della convocazione del Direttorio devono essere fatte personalmente ai suoi componenti almeno sei giorni prima del giorno dell'adunanza, salvo che speciali ragioni d'urgenza non impongano altrimenti. Per la validità delle deliberazioni del Direttorio è necessaria la presenza di almeno una metà dei suoi componenti, e la maggioranza assoluta degli intervenuti.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 9.

Le attribuzioni del Direttorio sono le seguenti:

a) predisporre il lavoro di studio e proposte di contratti collettivi di lavoro relativi alla categoria;

b) deliberare in merito al bilancio e alle altre questioni finanziarie dell'Associazione ed approvare il bilancio stesso;

c) studiare i problemi di carattere sindacale, assistenziali, economici e sociali interessanti la categoria e proporne la soluzione;

d) esaminare tutti gli altri problemi o questioni presentate dal segretario;

e) stabilire, a termini dell'art. 6 del presente statuto i casi nei quali può essere convocata l'assemblea dei soci e fissare le modalità della stessa. L'assemblea generale dei soci si raduna presso la sede centrale dell'Associazione ed essa si compone di tutti gli iscritti all'Associazione;

f) discutere le proposte circa le eventuali modifiche allo statuto sociale che dovranno essere presentate per l'approvazione, a mezzo degli organi sindacali superiori, al Ministero delle corporazioni.

Art. 10.

Nei capoluoghi di Compartimento marittimo sono istituite le Sezioni dell'Associazione.

Dette Sezioni sono rette da un segretario facente parte di diritto del Direttorio compartimentale e come tale nominato dal delegato compartimentale e ciò a sensi e a termini dell'art. 16 dello statuto dell'Associazione nazionale marinara fascista.

TITOLO IV.

*Circoli marinari fascisti.*

Art. 11.

L'Associazione potrà costituire, col consenso dell'Associazione nazionale marinara fascista, nei centri minori dei Circoli marinari fascisti retti da incaricati nominati e controllati dal Delegato compartimentale, nella cui giurisdizione essi si trovano.

I Circoli marinari fascisti hanno lo scopo di inquadrare i marittimi residenti nei piccoli centri, tutelarne gli interessi e fare opera di propaganda.

TITOLO V.

*Uffici.*

Art. 12.

A termini dell'art. 18 dello statuto dell'Associazione nazionale marinara fascista, l'Associazione e i propri iscritti nonchè le singole Sezioni dovranno fare ricorso all'opera degli uffici in detto articolo contemplati.

TITOLO VI.

*Contributi - Fondi sociali - Sindaci revisori.*

Art. 13.

I soci, oltre al contributo di cui all'art. 26 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sono tenuti a versare un contributo suppletivo annuale, l'importo del quale non potrà essere superiore alla misura prevista dalla legge per il contributo obbligatorio a carico dei lavoratori.

Art. 14.

Tutte le somme, salvo la scorta per la gestione ordinaria dell'Associazione nella misura e con le norme fissate dal Direttorio, dovranno essere depositate presso istituti di credito a nome dell'Associazione e in persona del segretario o di altra persona designata dal segretario generale dell'Associazione nazionale marinara fascista.

Art. 15.

I sindaci revisori sono nominati a termini dell'art. 21 dello statuto dell'Associazione nazionale marinara fascista.

Art. 16.

In linea di massima nessuna carica dell'Associazione può essere ricoperta da elementi che non siano iscritti al Partito Nazionale Fascista.

TITOLO VII.

*Disposizioni varie - Referendum - Distintivo - Gagliardetto.*

Art. 17.

Il Direttorio, dovendo prendere delle decisioni di eccezionale importanza, potrà indire un referendum sotto forma di votazione segreta per mezzo di schede raccomandate da inviare alle singole Sezioni, le quali le faranno pervenire al segretario dell'Associazione per lo spoglio relativo.

Il referendum potrà anche essere indetto per ordine del segretario generale dell'Associazione nazionale marinara fascista.

Art. 18.

L'Associazione ha per proprio gagliardetto e per proprio distintivo quelli dell'Associazione nazionale marinara fascista e per proprio organo ufficiale *Il Popolo Marinaro* pubblicato dall'Associazione nazionale marinara fascista.

Art. 19.

Le eventuali indennità di carica sociali saranno stabilite da un apposito regolamento che sarà approvato dal Ministero delle corporazioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:*
MUSSOLINI.

---

**Statuto dell'Associazione nazionale medici di bordo.**

TITOLO I.

*Costituzione - Sede - Circoscrizione territoriale - Scopi.*

Art. 1.

Per l'esercizio delle attribuzioni previste dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, è costituita l' « Associazione nazionale medici di bordo ».

Essa svolge la propria opera sopra tutto il territorio del Regno e ha la sua sede centrale in Genova, e Sezioni nei capoluoghi di Compartimento marittimi italiani, e fa parte dell'Associazione nazionale marinara fascista.

Art. 2.

Scopi dell'Associazione sono i seguenti:

*a*) studiare i contratti collettivi di lavoro della propria categoria e concretare le relative proposte da farsi alla Associazione nazionale marinara fascista per la conseguente stipulazione con la Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi e aerei;

*b*) assistere colle modalità prescritte dallo statuto dell'Associazione nazionale marinara fascista i propri associati in ogni pratica o controversia di carattere giuridico sindacale;

*c*) concorrere nell'opera esplicata dall'Associazione nazionale marinara fascista per l'elevazione morale della classe marinara e per la sua assistenza in quelle giuste aspirazioni economiche che sono in armonia cogli interessi generali della Nazione;

*d*) riaffermare il rispetto alle gerarchie in conformità dello spirito del Fascismo;

*e*) dare ai propri soci assistenza medico-legale nelle forme e nei modi all'uopo stabiliti dall'apposito regolamento;

*f*) assolvere in genere a tutti i compiti fissati dalla legge.

TITOLO II.

*Ammissione e recesso dei soci - Rapporti di dipendenza - Poteri disciplinari.*

Art. 3.

Requisiti essenziali per fare parte dell'Associazione sono quelli prescritti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e dal relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

I singoli soci potranno in qualsiasi momento recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al segretario dell'Associazione.

Però, oltre ai contributi obbligatori stabiliti per legge, i soci recedenti resteranno sempre obbligati a versare anche i contributi suppletivi, che fossero già deliberati al momento del loro recesso, e ciò sino alla fine dell'esercizio finanziario in corso.

In nessun caso i soci recedenti avranno diritto a qualsiasi rimborso di quote versate o a qualsiasi partecipazione dei fondi accantonati.

La esclusione dei soci sarà fatta quando fossero venuti loro a mancare i requisiti voluti dalla legge, oppure quando essi avessero commesso gravi fatti di indisciplina o avessero rifiutato di uniformarsi a ordini dell'Associazione o degli altri organi sindacali superiori.

L'esclusione del socio ed in genere tutti i poteri disciplinari sono di competenza del segretario generale dell'Associazione nazionale marinara fascista, salvo il ricorso a norma di legge come all'art. 9 del regolamento 1° luglio 1926.

TITOLO III.

*Organi dirigenti.*

Art. 4.

Organi dirigenti dell'Associazione sono i seguenti:
il segretario;
il Direttorio.

Art. 5.

Il segretario è nominato di autorità dal segretario generale dell'Associazione nazionale marinara fascista, ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile del funzionamento morale ed amministrativo e della conservazione di tutti i beni mobili e immobili risultanti dagli inventari e dai bilanci, e ha la firma della corrispondenza e di tutti gli atti impegnativi dell'Associazione.

Potrà preporre uno speciale segretario amministrativo alla gestione contabile dell'Associazione, fermo restando quanto è stabilito all'art. 10 dello statuto dell'Associazione nazionale marinara fascista.

Art. 6.

Il Direttorio è l'organo deliberativo dell'Associazione, e a suo giudizio nei casi di eccezionale importanza potrà convocare l'assemblea dei soci oppure indire un referendum con le modalità di cui all'art. 9, lettera *c*), del presente statuto.

Esso è composto dal segretario e da cinque membri nominati dal segretario generale dell'Associazione nazionale marinara fascista, su proposta del segretario dell'Associazione.

Art. 7.

I membri del Direttorio resteranno in carica per tutta la durata dell'anno sociale e potranno essere riconfermati.

Art. 8.

Il Direttorio è convocato dal segretario, che lo presiede, normalmente ogni due mesi e in via straordinaria tutte le volte che il segretario lo riterrà opportuno oppure che tre dei suoi membri ne facciano domanda al segretario.

Sede normale di convocazione è Genova, qualora non sia disposto diversamente dal segretario generale dell'Associazione nazionale marinara fascista. Le comunicazioni della convocazione del Direttorio devono essere fatte personalmente ai suoi componenti almeno sei giorni prima del giorno dell'adunanza, salvo che speciali ragioni d'urgenza non impongano altrimenti. Per la validità delle deliberazioni del Direttorio è necessaria la presenza di almeno una metà dei suoi componenti, e la maggioranza assoluta degli intervenuti.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 9.

Le attribuzioni del Direttorio sono le seguenti:

*a*) predisporre il lavoro di studio e proposte di contratti collettivi di lavoro relativi alle categorie;

*b*) deliberare in merito al bilancio e alle altre questioni finanziarie dell'Associazione ed approvare il bilancio stesso;

*c*) studiare i problemi di carattere sindacale, assistenziali, economici e sociali interessanti la categoria e proporne la soluzione;

*d*) esaminare tutti gli altri problemi o questioni presentate dal segretario;

*e*) stabilire, a termini dell'art. 6 del presente statuto, i casi nei quali può essere convocata l'assemblea dei soci e fissare le modalità della stessa. L'assemblea generale dei soci si raduna presso la sede centrale dell'Associazione ed essa si compone di tutti gli iscritti all'Associazione;

*f*) discutere le proposte circa le eventuali modifiche allo statuto sociale che dovranno essere presentate per l'approvazione, a mezzo degli organi sindacali superiori, al Ministero delle corporazioni.

Art. 10.

Nei capoluoghi di Compartimento marittimo sono istituite le Sezioni dell'Associazione.

Dette Sezioni sono rette da un segretario facente parte di diritto del Direttorio compartimentale e come tale nominato dal delegato compartimentale e ciò a sensi e a termini dell'art. 16 dello statuto dell'Associazione nazionale marinara fascista.

TITOLO IV.

*Circoli marinari fascisti.*

Art. 11.

L'Associazione potrà costituire, col consenso dell'Associazione nazionale marinara fascista, nei centri minori dei Circoli marinari fascisti retti da incaricati nominati e controllati dal delegato compartimentale, nella cui giurisdizione essi si trovano.

I Circoli marinari fascisti hanno lo scopo di inquadrare i marittimi residenti nei piccoli centri, tutelarne gli interessi e fare opera di propaganda.

TITOLO V.

*Uffici.*

Art. 12.

A termini dell'art. 18 dello statuto dell'Associazione nazionale marinara fascista, l'Associazione e i propri iscritti nonchè le singole Sezioni dovranno fare ricorso all'opera degli uffici in detto articolo contemplati.

TITOLO VI.

*Contributi - Fondi sociali - Sindaci revisori.*

Art. 13.

I soci, oltre al contributo di cui all'art. 26 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sono tenuti a versare un contributo suppletivo annuale, l'importo del quale non potrà essere superiore alla misura prevista dalla legge per il contributo obbligatorio a carico dei lavoratori.

Art. 14.

Tutte le somme, salvo la scorta per la gestione ordinaria dell'Associazione nella misura e con le norme fissate dal Direttorio, dovranno essere depositate presso Istituti di credito a nome dell'Associazione e in persona del segretario o di altra persona designata dal segretario generale della Associazione nazionale marinara fascista.

Art. 15.

I sindaci revisori sono nominati a termini dell'art. 21 dello statuto dell'Associazione nazionale marinara fascista.

Art. 16.

In linea di massima nessuna carica dell'Associazione può essere ricoperta da elementi che non siano iscritti al Partito Nazionale Fascista.

TITOLO VII.

*Disposizioni varie - Referendum - Distintivo - Gagliardetto.*

Art. 17.

Il Direttorio, dovendo prendere delle decisioni di eccezionale importanza, potrà indire un referendum sotto forma di votazione segreta per mezzo di schede raccomandate da inviare alle singole Sezioni, le quali le faranno pervenire al segretario dell'Associazione per lo spoglio relativo.

Il referendum potrà anche essere indetto per ordine del segretario generale dell'Associazione nazionale marinara fascista.

Art. 18.

L'Associazione ha per proprio gagliardetto e per proprio distintivo quelli dell'Associazione nazionale marinara fascista, e per proprio organo ufficiale *Il Popolo Marinaro* pubblicato dall'Associazione nazionale marinara fascista.

Art. 19.

Le eventuali indennità di carica sociali saranno stabilite da un apposito regolamento che sarà approvato dal Ministero delle corporazioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:*
MUSSOLINI.

---

**Statuto dell'Associazione nazionale impiegati amministrativi aziende marittime.**

TITOLO I.

*Costituzione - Sede - Circoscrizione territoriale - Scopi.*

Art. 1.

Per l'esercizio delle attribuzioni previste dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, è costituita l'« Associazione nazionale impiegati amministrativi aziende marittime ».

Essa svolge la propria opera sopra tutto il territorio del Regno e ha la sua sede centrale in Genova, e Sezioni nei capoluoghi di Compartimento marittimi italiani, e fa parte dell'Associazione nazionale marinara fascista.

Art. 2.

Scopi dell'Associazione sono i seguenti:

a) studiare i contratti collettivi di lavoro della propria categoria e concretare le relative proposte da farsi all'Associazione nazionale marinara fascista per la conseguente stipulazione con la Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi e aerei;

b) assistere colle modalità prescritte dallo statuto dell'Associazione nazionale marinara fascista i propri associati in ogni pratica o controversia di carattere giuridico-sindacale;

c) concorrere nell'opera esplicata dall'Associazione nazionale marinara fascista per l'elevazione morale della classe marinara e per la sua assistenza in quelle giuste aspirazioni economiche che sono in armonia cogli interessi generali della Nazione;

d) riaffermare il rispetto alle gerarchie in conformità dello spirito del Fascismo;

e) dare ai propri soci assistenza medico-legale nelle forme e nei modi all'uopo stabiliti dallo apposito regolamento;

f) assolvere in genere a tutti i compiti fissati dalla legge.

TITOLO II.

*Ammissione e recesso dei soci - Rapporti di dipendenza - Poteri disciplinari.*

Art. 3.

Requisiti essenziali per fare parte dell'Associazione sono quelli prescritti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e dal relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

I singoli soci potranno in qualsiasi momento recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al segretario dell'Associazione.

Però, oltre ai contributi obbligatori stabiliti per legge, i soci recedenti resteranno sempre obbligati a versare anche i contributi suppletivi, che fossero già deliberati al momento del loro recesso, e ciò sino alla fine dell'esercizio finanziario in corso.

In nessun caso i soci recedenti avranno diritto a qualsiasi rimborso di quote versate o a qualsiasi partecipazione dei fondi accantonati.

La esclusione dei soci sarà fatta quando fossero venuti loro a mancare i requisiti voluti dalla legge, oppure quando essi avessero commesso gravi fatti di indisciplina o avessero rifiutato di uniformarsi a ordini dell'Associazione o degli altri organi sindacali superiori.

L'esclusione del socio ed in genere tutti i poteri disciplinari sono di competenza del segretario generale dell'Associazione nazionale marinara fascista, salvo il ricorso a norma di legge come all'art. 9 del regolamento 1° luglio 1926.

TITOLO III.

*Organi dirigenti.*

Art. 4.

Organi dirigenti dell'Associazione sono i seguenti:

il segretario;

il Direttorio.

Art. 5.

Il segretario è nominato di autorità dal segretario generale dell'Associazione nazionale marinara fascista, ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile del funzionamento morale ed amministrativo e della conservazione di tutti i beni mobili e immobili risultanti dagli inventari e dai bilanci, e ha la firma della corrispondenza e di tutti gli atti impegnativi dell'Associazione.

Potrà preporre uno speciale segretario amministrativo alla gestione contabile dell'Associazione, fermo restando quanto è stabilito all'art. 10 dello statuto dell'Associazione nazionale marinara fascista.

Art. 6.

Il Direttorio è l'organo deliberativo dell'Associazione, e a suo giudizio nei casi di eccezionale importanza potrà convocare l'assemblea dei soci oppure indire un referendum con le modalità di cui all'art. 9, lettera e), del presente statuto.

Esso è composto dal segretario e da cinque membri nominati dal segretario generale dell'Associazione nazionale marinara fascista, su proposta del segretario dell'Associazione.

Art. 7.

I membri del Direttorio resteranno in carica per tutta la durata dell'anno sociale e potranno essere riconfermati.

Art. 8.

Il Direttorio è convocato dal segretario, che lo presiede, normalmente ogni due mesi e in via straordinaria tutte le volte che il segretario lo riterrà opportuno oppure che tre dei suoi membri ne facciano domanda al segretario.

Sede normale di convocazione è Genova, qualora non sia disposto diversamente dal segretario generale dell'Associazione nazionale marinara fascista. Le comunicazioni della convocazione del Direttorio devono essere fatte personalmente ai suoi componenti almeno sei giorni prima del giorno dell'adunanza, salvo che speciali ragioni d'urgenza non impongano altrimenti. Per la validità delle deliberazioni del Direttorio è necessaria la presenza di almeno una metà dei suoi componenti, e la maggioranza assoluta degli intervenuti.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 9.

Le attribuzioni del Direttorio sono le seguenti:

a) predisporre il lavoro di studio e proposte di contratti collettivi di lavoro relativi alla categoria;

b) deliberare in merito al bilancio e alle altre questioni finanziarie dell'Associazione ed approvare il bilancio stesso;

c) studiare i problemi di carattere sindacale, assistenziali, economici e sociali interessanti la categoria e proporne la soluzione;

d) esaminare tutti gli altri problemi o questioni presentate dal segretario;

e) stabilire, a termini dell'art. 6 del presente statuto, i casi nei quali può essere convocata l'assemblea dei soci e fissare le modalità della stessa. L'assemblea generale dei soci si raduna presso la sede centrale dell'Associazione ed essa si compone di tutti gli iscritti all'Associazione;

f) discutere le proposte circa le eventuali modifiche allo statuto sociale che dovranno essere presentate per l'approvazione, a mezzo degli organi sindacali superiori, al Ministero delle corporazioni.

Art. 10.

Nei capoluoghi di Compartimento marittimo sono istituite le Sezioni dell'Associazione.

Dette Sezioni sono rette da un segretario facente parte di diritto del Direttorio compartimentale e come tale nominato dal delegato compartimentale e ciò a sensi e a termini dell'art. 16 dello statuto dell'Associazione nazionale marinara fascista.

TITOLO IV.

*Circoli marinari fascisti.*

Art. 11.

L'Associazione potrà costituire, col consenso dell'Associazione nazionale marinara fascista, nei centri minori dei Circoli marinari fascisti retti da incaricati nominati e controllati dal delegato compartimentale, nella cui giurisdizione essi si trovano.

I Circoli marinari fascisti hanno lo scopo di inquadrare i marittimi residenti nei piccoli centri, tutelarne gli interessi e fare opera di propaganda.

TITOLO V.

*Uffici.*

Art. 12.

A termini dell'art. 18 dello statuto dell'Associazione nazionale marinara fascista, l'Associazione e i propri iscritti nonchè le singole Sezioni dovranno fare ricorso all'opera degli Uffici in detto articolo contemplati.

TITOLO VI.

*Contributi - Fondi sociali - Sindaci revisori.*

Art. 13.

I soci, oltre al contributo di cui all'art. 26 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sono tenuti a versare un contributo suppletivo annuale, l'importo del quale non potrà essere superiore alla misura prevista dalla legge per il contributo obbligatorio a carico dei lavoratori.

Art. 14.

Tutte le somme, salvo la scorta per la gestione ordinaria dell'Associazione nella misura e con le norme fissate dal Direttorio, dovranno essere depositate presso istituti di credito a nome dell'Associazione e in persona del segretario o di altra persona designata dal segretario generale dell'Associazione nazionale marinara fascista.

Art. 15.

I sindaci revisori sono nominati a termini dell'art. 21 dello statuto dell'Associazione nazionale marinara fascista.

Art. 16.

In linea di massima nessuna carica dell'Associazione può essere ricoperta da elementi che non siano iscritti al Partito Nazionale Fascista.

TITOLO VII.

*Disposizioni varie - Referendum - Distintivo - Gagliardetto.*

Art. 17.

Il Direttorio, dovendo prendere delle decisioni di eccezionale importanza, potrà indire un referendum sotto forma di votazione segreta per mezzo di schede raccomandate da inviare alle singole Sezioni, le quali le faranno pervenire al segretario dell'Associazione per lo spoglio relativo.

Il referendum potrà anche essere indetto per ordine del segretario generale dell'Associazione nazionale marinara fascista.

Art. 18.

L'Associazione ha per proprio gagliardetto e per proprio distintivo quelli della Associazione nazionale marinara fascista e per proprio organo ufficiale *Il Popolo Marinaro* pubblicato dall'Associazione nazionale marinara fascista.

Art. 19.

Le eventuali indennità di carica sociali saranno stabilite da un apposito regolamento che sarà approvato dal Ministero delle corporazioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:*
MUSSOLINI.

---

**Statuto dell'Associazione nazionale sottoufficiali e bassa forza.**

TITOLO I.

*Costituzione - Sede - Circoscrizione territoriale - Scopi.*

Art. 1.

Per l'esercizio delle attribuzioni previste dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, è costituita l'« Associazione nazionale sottoufficiali e bassa forza ».

Essa svolge la propria opera sopra tutto il territorio del Regno e ha la sua sede centrale in Genova, e Sezioni nei capoluoghi di Compartimento marittimi italiani, e fa parte dell'Associazione nazionale marinara fascista.

Art. 2.

Scopi dell'Associazione sono i seguenti:

*a*) studiare i contratti collettivi di lavoro della propria categoria e concretare le relative proposte da farsi alla Associazione nazionale marinara fascista per la conseguente stipulazione con la Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi e aerei;

*b*) assistere colle modalità prescritte dallo statuto dell'Associazione nazionale marinara fascista i propri associati in ogni pratica o controversia di carattere giuridico-sindacale;

*c*) concorrere nell'opera esplicata dall'Associazione nazionale marinara fascista per l'elevazione morale della classe marinara e per la sua assistenza in quelle giuste aspirazioni economiche che sono in armonia cogli interessi generali della Nazione;

*d*) riaffermare il rispetto alle gerarchie in conformità dello spirito del Fascismo;

*e*) dare ai propri soci assistenza medico-legale nelle forme e nei modi all'uopo stabiliti dall'apposito regolamento;

*f*) assolvere in genere a tutti i compiti fissati dalla legge.

TITOLO II.

*Ammissione e recesso dei soci - Rapporti di dipendenza - Poteri disciplinari.*

Art. 3.

Requisiti essenziali per fare parte dell'Associazione sono quelli prescritti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e dal relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

I singoli soci potranno in qualsiasi momento recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al segretario dell'Associazione.

Però, oltre ai contributi obbligatori stabiliti per legge, i soci recedenti resteranno sempre obbligati a versare anche i contributi suppletivi, che fossero già deliberati al momento del loro recesso, e ciò sino alla fine dell'esercizio finanziario in corso.

In nessun caso i soci recedenti avranno diritto a qualsiasi rimborso di quote versate o a qualsiasi partecipazione dei fondi accantonati.

La esclusione dei soci sarà fatta quando fossero venuti loro a mancare i requisiti voluti dalla legge, oppure quando essi avessero commesso gravi fatti di indisciplina o avessero rifiutato di uniformarsi a ordini dell'Associazione o degli altri organi sindacali superiori.

L'esclusione del socio ed in genere tutti i poteri disciplinari sono di competenza del segretario generale della Associazione nazionale marinara fascista, salvo il ricorso a norma di legge come all'art. 9 del regolamento 1° luglio 1926.

TITOLO III.

*Organi dirigenti.*

Art. 4.

Organi dirigenti dell'Associazione sono i seguenti:

il segretario;

il Direttorio.

Art. 5.

Il segretario è nominato di autorità dal segretario generale dell'Associazione nazionale marinara fascista, ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile del funzionamento morale ed amministrativo e della conservazione di tutti i beni mobili e immobili risultanti dagli inventari e dai bilanci, e ha la firma della corrispondenza e di tutti gli atti impegnativi dell'Associazione.

Potrà preporre uno speciale segretario amministrativo alla gestione contabile dell'Associazione, fermo restando quanto è stabilito all'art. 10 dello statuto dell'Associazione nazionale marinara fascista.

Art. 6.

Il Direttorio è l'organo deliberativo dell'Associazione, e a suo giudizio nei casi di eccezionale importanza potrà convocare l'assemblea dei soci oppure indire un referendum con le modalità di cui all'art. 9, lettera *e*), del presente statuto.

Esso è composto dal segretario e da cinque membri nominati dal segretario generale dell'Associazione nazionale marinara fascista, su proposta del segretario dell'Associazione.

Art. 7.

I membri del Direttorio resteranno in carica per tutta la durata dell'anno sociale e potranno essere riconfermati.

Art. 8.

Il Direttorio è convocato dal segretario, che lo presiede, normalmente ogni due mesi e in via straordinaria tutte le volte che il segretario lo riterrà opportuno oppure che tre dei suoi membri ne facciano domanda al segretario.

Sede normale di convocazione è Genova, qualora non sia disposto diversamente dal segretario generale dell'Associazione nazionale marinara fascista. Le comunicazioni della convocazione del Direttorio devono essere fatte personalmente ai suoi componenti almeno sei giorni prima del giorno dell'adunanza, salvo che speciali ragioni d'urgenza non impongano altrimenti. Per la validità delle deliberazioni del Direttorio è necessaria la presenza di almeno una metà dei suoi componenti, e la maggioranza assoluta degli intervenuti.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 9.

Le attribuzioni del Direttorio sono le seguenti:

*a*) predisporre il lavoro di studio e proposte di contratti collettivi di lavoro relativi alla categoria;

*b*) deliberare in merito al bilancio e alle altre questioni finanziarie dell'Associazione ed approvare il bilancio stesso;

*c*) studiare i problemi di carattere sindacale, assistenziali, economici e sociali interessanti la categoria e proporne la soluzione;

*d*) esaminare tutti gli altri problemi o questioni presentate dal segretario;

*e*) stabilire, a termini dell'art. 6 del presente statuto, i casi nei quali può essere convocata l'assemblea dei soci e fissare le modalità della stessa. L'assemblea generale dei soci si raduna presso la sede centrale dell'Associazione ed essa si compone di tutti gli iscritti all'Associazione;

*f*) discutere le proposte circa le eventuali modifiche allo statuto sociale che dovranno essere presentate per l'approvazione, a mezzo degli organi sindacali superiori, al Ministero delle corporazioni.

Art. 10.

Nei capoluoghi di compartimento marittimo sono istituite le Sezioni dell'Associazione.

Dette Sezioni sono rette da un segretario facente parte di diritto del Direttorio compartimentale e come tale nominato dal delegato compartimentale e ciò a sensi e a termini dello art. 16 dello statuto dell'Associazione nazionale marinara fascista.

TITOLO IV.

*Circoli marinari fascisti.*

Art. 11.

L'Associazione potrà costituire, col consenso dell'Associazione nazionale marinara fascista, nei centri minori dei

Circoli marinari fascisti retti da incaricati nominati e controllati dal delegato compartimentale, nella cui giurisdizione essi si trovano.

I Circoli marinari fascisti hanno lo scopo di inquadrare i marittimi residenti nei piccoli centri, tutelarne gli interessi e fare opera di propaganda.

TITOLO V.

*Uffici.*

Art. 12.

A termini dell'art. 18 dello statuto dell'Associazione nazionale marinara fascista, l'Associazione e i propri iscritti nonchè le singole Sezioni dovranno fare ricorso all'opera degli uffici in detto articolo contemplati.

TITOLO VI.

*Contributi - Fondi sociali - Sindaci revisori.*

Art. 13.

I soci, oltre al contributo di cui all'art. 26 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sono tenuti a versare un contributo suppletivo annuale, l'importo del quale non potrà essere superiore alla misura prevista dalla legge per il contributo obbligatorio a carico dei lavoratori.

Art. 14.

Tutte le somme, salvo la scorta per la gestione ordinaria dell'Associazione nella misura e con le norme fissate dal Direttorio, dovranno essere depositate presso istituti di credito a nome dell'Associazione e in persona del segretario o di altra persona designata dal segretario generale dell'Associazione nazionale marinara fascista.

Art. 15.

I sindaci revisori sono nominati a termini dell'art. 21 dello statuto dell'Associazione nazionale marinara fascista.

Art. 16.

In linea di massima nessuna carica dell'Associazione può essere ricoperta da elementi che non siano iscritti al Partito Nazionale Fascista.

TITOLO VII.

*Disposizioni varie - Referendum - Distintivo - Gagliardetto.*

Art. 17.

Il Direttorio, dovendo prendere delle decisioni di eccezionale importanza, potrà indire un referendum sotto forma di votazione segreta per mezzo di schede raccomandate da inviare alle singole Sezioni, le quali le faranno pervenire al segretario dell'Associazione per lo spoglio relativo.

Il referendum potrà anche essere indetto per ordine del segretario generale dell'Associazione nazionale marinara fascista.

Art. 18.

L'Associazione ha per proprio gagliardetto e per proprio distintivo quelli dell'Associazione nazionale marinara fascista e per proprio organo ufficiale *Il Popolo Marinaro* pubblicato dall'Associazione nazionale marinara fascista.

Art. 19.

Le eventuali indennità di carica sociali saranno stabilite da un apposito regolamento che sarà approvato dal Ministero delle corporazioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:*
MUSSOLINI.

---

**Statuto dell'Associazione nazionale aeronautica fascista.**

TITOLO I.

*Costituzione - Sede - Circoscrizione territoriale - Scopi.*

Art. 1.

A' sensi ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, si è costituita l'« Associazione nazionale aeronautica fascista » composta delle seguenti Associazioni nazionali unitarie:

1. Associazione nazionale piloti civili ed ufficiali di rotta civili;
2. Associazione nazionale meccanici-motoristi e radiotelegrafisti;
3. Associazione nazionale impiegati amministrativi aziende aeronautiche.

Essa svolge la propria opera sopra tutto il territorio del Regno, ed ha la sua sede centrale in Genova — corso Principe Oddone, n. 2 — e Delegazioni di zona nei principali centri aerei in Italia ed all'estero.

Art. 2.

L'Associazione nazionale aeronautica fascista, in osservanza dell'art. 1 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro, si prefigge i seguenti scopi:

*a*) studiare e stipulare per mezzo dei competenti uffici della Segreteria generale, per conto delle Associazioni aderenti, contratti collettivi di lavoro con la Confederazione nazionale imprese trasporti marittimi ed aerei e con le varie Federazioni delle imprese trasporti aerei a questa aderenti;

*b*) assistere e rappresentare, quando possibile, le Associazioni aderenti in ogni pratica o controversia di ordine giuridico-sindacale;

*c*) coadiuvare e coordinare l'opera esplicata dalle varie Associazioni aderenti per l'attuazione dei fini di assistenza medico-legale ed economico-sociale contemplati dai rispettivi statuti;

*d*) promuovere la istituzione di cooperative e di Casse di depositi e prestiti per il personale dell'aeronautica;

*e*) eleggere rappresentanti degli interessi degli aeronautici in tutti i consessi in cui tale rappresentanza venga ammessa o richiesta;

*f*) assolvere in genere a tutti i compiti previsti dalla legge.

L'Associazione nazionale aeronautica fascista, per il raggiungimento di tali scopi, si riserva di avocare direttamente a sè la trattazione di qualsiasi questione sindacale e di qualsiasi opera sociale, morale ed economica interessante una o più delle Associazioni aderenti.

Le Associazioni aderenti dovranno comunicare in tempo debito alla Segreteria generale tutte le questioni o controversie di ordine sindacale che implichino risoluzione di carattere generale, in modo che il detto ufficio possa disporre, con l'approvazione, la necessaria assistenza ed i relativi provvedimenti.

Nel caso che le Associazioni aderenti siano convenute in giudizio dovranno darne notizia alla Segreteria generale la quale potrà richiedere gli atti relativi e disporre per un diretto intervento.

TITOLO II.

*Ammissione e recesso dei soci - Rapporti di dipendenza - Potere disciplinare.*

Art. 3.

Requisiti essenziali per far parte della Associazione nazionale aeronautica fascista sono quelli prescritti dall'articolo 1 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Le Associazioni unitarie aderenti potranno in qualsiasi momento recedere dalla Associazione mediante invio di lettera raccomandata alla Segreteria generale specificante i motivi del recesso, i quali dovranno essere approvati dal Direttorio.

Il recesso non ha effetto se non dopo la chiusura dell'esercizio in corso, ed in ogni caso nessun diritto a rimborso o ad assegnazione di capitali o fondi, eventualmente accantonati, spetterà all'Associazione unitaria recedente.

Con deliberazione del Direttorio saranno escluse dalla Associazione nazionale aeronautica fascista quelle Associazioni, alle quali siano venuti a mancare i requisiti voluti dalla legge, oppure che abbiano commesso gravi fatti di indisciplina, o abbiano rifiutato di uniformarsi alle deliberazioni prese, o di osservare gli impegni assunti.

Art. 4.

L'adesione delle Associazioni unitarie all'Associazione nazionale aeronautica fascista implica osservanza assoluta delle norme del presente statuto e dell'eventuale regolamento.

Art. 5.

Il potere disciplinare, agli effetti dell'esclusione od ammissione delle Associazioni unitarie aderenti, e sulla condotta politico-sindacale e morale dei loro dirigenti rispettivi e di tutti i loro soci, è affidato all'Associazione nazionale aeronautica fascista nei modi di cui agli articoli 8, 3° capov., e 14 lettera *f*), ed esercitato secondo le norme del regolamento da approvarsi dal Ministero delle corporazioni.

TITOLO III.

*Organi dirigenti.*

Art. 6.

Organi dirigenti dell'Associazione nazionale aeronautica fascista sono i seguenti:

*a*) la Segreteria generale;
*b*) il Direttorio nazionale;
*c*) il Consiglio nazionale.

Art. 7.

La Segreteria generale della Associazione nazionale aeronautica fascista è formata dai seguenti membri:

*a*) il segretario generale;
*b*) il vice-segretario generale;
*c*) il segretario generale amministrativo.

Art. 8.

Il segretario generale viene nominato di autorità dal segretario generale del Partito Nazionale Fascista, e la sua nomina deve essere ratificata dal Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le comunicazioni, ed approvata a norma di legge.

Egli è il capo della Associazione e l'esclusivo suo rappresentante legale, e pertanto è responsabile del funzionamento morale ed amministrativo dell'Associazione, di tutti i beni immobili e mobili risultanti dagli inventari e dai bilanci, di tutta l'azione svolta in nome e per conto della Associazione nazionale aeronautica fascista. Egli ha la firma degli atti e della corrispondenza. Stipula i contratti collettivi di lavoro.

Assume e licenzia altresì tutto il personale dipendente necessario.

Esercita il potere disciplinare sulla condotta politica, morale e sindacale dei dirigenti e degli associati delle Associazioni unitarie aderenti.

Art. 9.

Il vice-segretario generale è nominato dal segretario generale; lo coadiuva e lo sostituisce durante la sua assenza, rappresentandolo in tutte le sue attribuzioni.

Art. 10.

Il segretario generale amministrativo è nominato dal segretario generale: risponde di tutta l'amministrazione contabile della Associazione nazionale aeronautica fascista e di quella delle singole Associazioni aderenti, dei prescritti registri, degli incassi e delle spese generali. Prepara i bilanci annuali per la revisione e l'approvazione da parte del Direttorio nazionale e dei sindaci revisori.

Art. 11.

Il Direttorio nazionale è l'organo deliberativo della Associazione nazionale aeronautica fascista ed è composto del segretario generale, del vice-segretario generale, del segretario generale amministrativo e dei segretari di ogni Associazione unitaria aderente.

Art. 12.

I membri del Direttorio restano in carica sino a quando rivestono la carica di cui all'articolo precedente.

Art. 13.

Il Direttorio nazionale è convocato dal segretario generale, che lo presiede, normalmente ogni due mesi ed in via straordinaria tutte le volte che il segretario generale lo riterrà opportuno, oppure che la metà dei suoi membri ne faccia domanda alla Segreteria generale.

Sede normale di convocazione è la sede centrale di Genova, ma per giustificati motivi il segretario generale po-

trà indire convocazione anche in altre città del Regno. La comunicazione della convocazione del Direttorio deve essere fatta personalmente ai suoi componenti almeno cinque giorni prima del giorno dell'adunanza, salvo che speciali ragioni d'urgenza impongano altrimenti.

Per la validità delle deliberazioni del Direttorio è necessaria la presenza di almeno una metà dei suoi componenti e la maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 14.

Le attribuzioni del Direttorio sono le seguenti:

a) statuire sulle direttive da seguirsi nel caso di controversie o questioni sindacali interessanti principî di carattere generale;

b) discutere i contratti collettivi di lavoro interessanti le Associazioni aderenti;

c) deliberare in merito al bilancio della Associazione nazionale aeronautica fascista ed approvarlo;

d) dare norme e istruzioni alle Associazioni aderenti, nei limiti delle disposizioni che saranno emanate dal Ministero delle corporazioni a termine di legge, per la imposizione, ripartizione ed esazione dei contributi alla Federazione;

e) richiedere con deliberazione alle Associazioni sindacali unitarie contributi suppletivi: l'importo di tali contributi non può essere superiore alla misura massima prevista dalla legge per il contributo obbligatorio a carico dei lavoratori;

f) esercitare il potere disciplinare, agli effetti dell'esclusione od ammissione, sulle Associazioni unitarie aderenti;

g) studiare e risolvere i problemi di carattere sindacale, assistenziale, economico e sociale interessanti l'aeronautica civile italiana;

h) esaminare tutti quegli altri problemi o questioni presentate dalla Segreteria generale;

i) stabilire il numero e determinare i confini delle Delegazioni di zona;

l) fissare gli assegni dei propri membri e quelli eventuali dei delegati di zona.

Art. 15.

Il Consiglio nazionale è l'organo consultivo della Associazione nazionale aeronautica fascista e si compone come segue:

a) membri del Direttorio;

b) delegati di zona.

Esso di diritto si riunirà ogni due anni nella sede che sarà scelta di volta in volta dal Consiglio stesso, per udire la relazione morale e finanziaria del segretario generale e per discutere i problemi riguardanti l'aeronautica civile italiana.

Esso si riunirà inoltre nella sede centrale ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Direttorio nazionale.

Sarà convocato a cura del segretario generale previo avviso, a mezzo lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, inviata almeno dodici giorni prima del giorno dell'adunanza ai singoli componenti.

Il Consiglio nazionale può inoltre proporre al Direttorio nazionale eventuali modifiche allo statuto che dovranno in ogni caso essere approvate a norma di legge. Tutte le deliberazioni prese nella riunione del Consiglio nazionale dovranno essere inserite in apposito verbale, firmato dai presenti.

TITOLO IV.

*Delegati di zona.*

Art. 16.

I delegati di zona sono nominati dal segretario generale previo parere favorevole del Direttorio nazionale: dovranno di preferenza essere piloti od ufficiali di rotta dell'aeronautica civile, ma potranno essere scelte a tale carica anche persone di provata fede fascista, che abbiano reso speciali servigi e che per le loro abituali applicazioni abbiano speciale competenza aeronautica.

Essi rappresentano l'Associazione nazionale aeronautica fascista nel territorio della propria zona e dovranno seguire le istruzioni della Segreteria generale, nonchè i deliberati del Direttorio nazionale.

Essi nello stesso tempo hanno la funzione di segretari dei Direttorî locali composti dei rappresentanti delle tre Associazioni unitarie che compongono l'Associazione nazionale aeronautica fascista.

I membri dei Direttorî locali sono nominati dai delegati di zona; tali nomine per essere valide devono essere ratificate dal segretario generale.

Essi hanno cura e sono responsabili del funzionamento morale ed amministrativo della propria Delegazione e delle Sezioni che dirigono: in tale loro qualità hanno facoltà di indire assemblee di soci tutte le volte che lo ritengano opportuno.

In caso di dimissioni, sospensione o esonero dalla carica, il segretario generale col consenso del Direttorio nazionale provvederà alla sostituzione.

I delegati di zona non possono ricoprire cariche direttive ed amministrative presso altre organizzazioni sindacali.

TITOLO V.

*Contributi - Fondi sociali - Sindaci revisori.*

Art. 17.

Alle Associazioni unitarie aderenti, oltre al contributo di cui all'art. 26 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, può essere imposto un contributo suppletivo annuale, l'importo del quale non potrà essere superiore alla misura massima prevista dalla legge per il contributo obbligatorio a carico dei lavoratori.

Art. 18.

Tutte le somme, salvo la scorta per la gestione ordinaria della sede centrale dell'Associazione nazionale aeronautica fascista nella misura e con le norme fissate dal Direttorio, dovranno essere depositate presso i diversi istituti di credito a nome dell'Associazione in persona del segretario generale e del segretario generale amministrativo in carica e non potranno essere ritirate che con la firma degli intestatari.

Art. 19.

Il Direttorio nazionale elegge un Collegio di sindaci revisori composto di tre membri effettivi e di due supplenti, i quali possono essere scelti anche all'infuori dell'Associazione nazionale aeronautica fascista.

Il còmpito dei sindaci revisori è quello di controllare la amministrazione e la contabilità dell'Associazione nazionale aeronautica fascista e delle Associazioni aderenti, riferendone al Direttorio nazionale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione nazionale aeronautica fascista decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO VI.

*Soci fondatori - Soci benemeriti.*

Art. 20.

Sono soci fondatori dell'Associazione nazionale aeronautica fascista gli otto soci fondatori dell'Associazione.

Potranno essere nominati soci benemeriti tutte quelle personalità che si occupano con benevolenza della classe aeronautica o che contribuiscono efficacemente alla valorizzazione della aviazione civile italiana. Tali nomine sono di esclusiva competenza del segretario generale ed hanno semplicemente carattere onorifico.

Art. 21.

In linea di massima nessuna carica dell'Associazione nazionale aeronautica fascista può essere ricoperta da elementi che non siano inscritti al Partito Nazionale Fascista.

TITOLO VII.

*Disposizioni varie (Assemblee - Referendum - Distintivo - Gagliardetto - Commissioni speciali).*

Art. 22.

L'Associazione nazionale aeronautica fascista ha il diritto di fare riunire, alla presenza di propri delegati, dal segretario di ciascuna Associazione unitaria aderente l'assemblea straordinaria dei soci per trattare determinati problemi, sui quali può a sua volta indire un referendum.

L'assemblea sarà convocata e il referendum sarà indetto secondo le norme dello statuto dell'Associazione interessata.

Art. 23.

L'Associazione nazionale aeronautica fascista ha un proprio gagliardetto ed un distintivo sociale unico per tutti gli aeronautici.

Ogni Associazione unitaria aderente all'Associazione nazionale aeronautica fascista deve aver cura che i propri iscritti abbiano e portino il prescritto distintivo sociale.

Art. 24.

Il Direttorio nazionale può nominare, tutte le volte che lo ritenga opportuno, delle Commissioni speciali consultive per lo studio di particolari problemi attinenti alla Associazione nazionale aeronautica fascista.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:*
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 2235.

REGIO DECRETO 4 novembre 1926, n. 1928.

**Caratteristiche dei francobolli speciali commemorativi della istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, numero 120;

Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'art. 137 del predetto regolamento generale sul servizio postale;

Visto il R. decreto 29 luglio 1926, n. 1558, che autorizza l'emissione di speciali francobolli commemorativi dell'istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, gravati di un sovraprezzo a favore dell'Opera di previdenza della Milizia stessa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La serie dei francobolli commemorativi dell'istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale è composta dei seguenti tagli:

cent. 40 con sovraprezzo di cent. 20;
cent. 60 con sovraprezzo di cent. 30;
L. 1.25 con sovraprezzo di cent. 60;
L. 5 con sovraprezzo di L. 2.50.

Il sovraprezzo sarà devoluto a favore dell'Opera di previdenza della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 2.

I francobolli commemorativi, di cui al presente decreto, hanno le seguenti caratteristiche:

*a*) sono stampati col sistema calcografico, su carta bianca non filigranata, in formato rettangolare, con vignetta delle dimensioni di mm. 22 in altezza e mm. 37 in lunghezza;

*b*) la cornice, identica per tutti i quattro valori, comprende:

Ai lati: i fasci littori con la scure e la leggenda delle date « I-II-MCMXXIII » a sinistra, e « I-II-MCMXXVI » a destra.

Superiormente: l'indicazione del valore, la leggenda « Poste Italiane » e fra queste due parole, la riproduzione dell'Aquila Romana contornata da una corona di alloro e quercia.

Inferiormente: l'indicazione del sovraprezzo e la leggenda: « Pro Opera Previdenza M. V. S. N. »;

*c*) il francobollo da cent. 40 + 20 riproduce Castel Sant'Angelo, con sfondo di nubi in colore nero-bleu e cornice di colore bruno-cupo;

*d*) il francobollo da cent. 60 + 30 riproduce l'Acquedotto di Claudio in colore bruno-cupo, mentre la cornice è di colore rosso-scuro;

*e*) il francobollo da L. 1.25 + cent. 60 riproduce il Campidoglio e nello sfondo il Foro Romano in colore nero, mentre la cornice è di colore verde-scuro;

*f*) il francobollo da L. 5 + 2.50 riproduce la visione panoramica della Porta del Popolo con particolari della piazza omonima e dell'apoteosi dell'entrata delle Camicie Nere in Roma.

La vignetta è in colore nero e la cornice in colore bleu-scuro.

Art. 3.

I francobolli commemorativi dell'istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale saranno venduti nel Regno fino a tutto il 31 dicembre 1927. Essi saranno validi per la francatura delle corrispondenze impostate nel Regno e dirette ovunque, fino a tutto il 15 gennaio 1928 e non saranno ammessi al cambio.

Art. 4.

La distruzione dei clichés e degli scarti di produzione sarà eseguita con l'intervento di un funzionario del Ministero delle comunicazioni, di uno del Ministero delle finanze e di un rappresentante del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1926.*
*Atti del Governo, registro 254, foglio 120.* — COOP

---

Numero di pubblicazione 2236.

REGIO DECRETO 29 aprile 1926, n. 1929.

**Estensione al personale degli archivi di Stato proveniente dalla cessata Amministrazione austriaca, del R. decreto 27 aprile 1924, n. 863.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, e l'art. 124 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2829, che estende al personale proveniente dai ruoli della cessata Amministrazione austriaca il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, che detta norme esecutive, integrative ed interpretative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, con cui si provvede alla sistemazione giuridica degli impiegati ed agenti della cessata Amministrazione austriaca;

Visto il R. decreto 29 novembre 1923, n. 2718, che estende ai territori annessi il R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87;

Visto il R. decreto 20 marzo 1924, n. 925, che disciplina il trattamento economico e giuridico del personale della cessata Amministrazione austriaca passato a far parte dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Visto il R. decreto 27 aprile 1924, n. 863, che stabilisce norme per lo stato economico e giuridico del personale della cessata Amministrazione politica austriaca passato a far parte del personale dell'Amministrazione dell'interno;

Visto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, che modifica il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 27 aprile 1924, n. 863, contenente le norme esecutive, interpretative e integrative di quelle dei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 3084; 2 dicembre 1923, n. 2706, e 18 febbraio 1923, n. 440, per la sistemazione nei riguardi dell'Amministrazione civile dell'interno degli impiegati provenienti dai ruoli della cessata Amministrazione politica austriaca, è esteso, in quanto applicabile, anche nei riguardi dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Art. 2.

E' approvata la tabella *A*, annessa al presente decreto, che determina il numero degli impiegati del cessato regime passati a far parte degli Archivi di Stato, cui saranno conferiti i nuovi gradi nell'Amministrazione stessa, in conformità di quanto è prescritto dall'art. 1 del R. decreto 27 aprile 1924, n. 863.

Art. 3.

In conformità del disposto dell'art. 11 del R. decreto 27 aprile 1924, n. 863, è approvata la tabella *B*, annessa al presente decreto, la quale determina la proporzione da seguire per le promozioni spettanti al personale della cessata Amministrazione politica austriaca, passato al servizio degli Archivi di Stato.

Art. 4.

La sistemazione in ruolo degli avventizi in servizio presso gli Archivi di Stato dei territori annessi avverrà in concorrenza con quelli delle altre Provincie, con l'osservanza delle disposizioni emanate al riguardo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1926.*
*Atti del Governo, registro 254, foglio 121.* — COOP

TABELLA A.

*Amministrazione degli Archivi di Stato.*

Personale d'ordine - (Gruppo *C*).

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 9° | Coadiutori capi | — |
| 10° | Primi coadiutori | 1 |
| 11° | Coadiutori | 3 |
| 12° | Aiutanti | 3 |

Personale subalterno.

| | |
|---|---|
| Custodi | 1 |
| Uscieri | 1 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le finanze:* VOLPI. *Il Ministro per l'interno:* FEDERZONI.

TABELLA B.

*Proporzioni da seguire per le promozioni spettanti al personale della cessata Amministrazione politica austriaca* (*art.* 10 *del R. decreto* 18 *febbraio* 1923, *n.* 440).

(Gruppo *C*).

| | Proporzione |
|---|---|
| Dal grado 11° al 10° | 8 : 1 |
| Dal grado 12° all'11° | 15 : 1 |

Personale subalterno.

| | |
|---|---|
| Da usciere a custode (equiparato ad usciere capo) | 34 : 1 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le finanze:* VOLPI. *Il Ministro per l'interno:* FEDERZONI.

Numero di pubblicazione 2237.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1926, n. 1935.

**Modificazioni al R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e al R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762, riguardanti il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di istituire nelle cancellerie e segreterie giudiziarie un ruolo di funzionari di gruppo *C*;

Ritenuta anche la necessità assoluta e l'urgenza di apportare modificazioni ed aggiunte alle norme contenute nel R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, riguardante l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e nel R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762, riguardante la sistemazione del personale giudiziario delle nuove Provincie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito un ruolo di 1202 posti di aiutanti nelle cancellerie e segreterie giudiziarie, divisi in cinque gradi, in conformità della tabella n. 1 allegata al presente decreto.

Gli aiutanti fanno parte dell'ordine giudiziario ed appartengono al gruppo *C* dei funzionari dello Stato. Coadiuvano i funzionari di cancelleria e segreteria del gruppo *B* e fanno anche le veci di questi ultimi, quando esigenze di servizio lo richiedano, eccettuato il personale femminile, che può essere destinato a prestare servizio soltanto negli uffici del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Art. 2.

Il ruolo del personale di gruppo *B* delle cancellerie e segreterie giudiziarie, risultante dalla fusione della tabella n. 17, allegato 2, annessa al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con la tabella *A* annessa al R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762, aumentato dei 16 posti previsti dall'art. 3 del R. decreto 3 giugno 1926, n. 954, è ridotto di 1100 posti, ed è determinato in conformità della tabella n. 2 allegata al presente decreto.

La tabella *B* degli applicati giudiziari delle nuove Provincie allegata al R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762, è sostituita dalla tabella n. 3 allegata al presente decreto.

I ruoli dei personali di gruppo *C* del Ministero della giustizia e degli affari di culto, stabiliti con la tabella n. 16 dell'allegato 2 annessa al R. decreto 11 novembre 1923, compresi i funzionari pure di gruppo *C* dell'Ufficio pubblicazione delle leggi previsti dalla stessa tabella, nonchè i posti di cui all'art. 2 del R. decreto 20 marzo 1924, n. 495, s'intendono soppressi alla data di attuazione dell'art. 15 del presente decreto.

Art. 3.

Per l'ammissione agli esami di concorso ai posti di volontario aiutante, è necessario aver conseguito il diploma di licenza da scuola media inferiore o altro dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, numero 1054, oppure la licenza da scuola complementare.

Art. 4.

L'esame di concorso ai posti di volontario aiutante ha luogo in Roma davanti ad una Commissione nominata volta per volta dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto e composta:

1° del capo del personale del Ministero della giustizia e degli affari di culto;

2° del capo della divisione del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

3° di due magistrati di grado non inferiore a giudice di tribunale;

4° di un funzionario di cancelleria e segreteria di grado non inferiore al 7°.

Esercitano le funzioni di segretari due funzionari di cancelleria addetti al Ministero.

Il Ministro nomina altresì i commissari supplenti destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza o d'impedimento.

L'esame scritto consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana, col quale gli aspiranti debbono dare anche saggio di buona calligrafia.

L'esame orale consiste in una prova complessiva sugli elementi di ordinamento giudiziario e sulle nozioni elementari dei principali servizi di cancelleria.

Gli aspiranti debbono altresì sottoporsi ad un saggio pratico di scritturazione a macchina.

Art. 5.

Le norme concernenti le promozioni, i periodi di tempo necessari per conseguirle ed i collocamenti a riposo, sono quelle vigenti per i personali del gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato.

Tuttavia il giudizio prescritto per le promozioni degli aiutanti al 13° ed al 12° grado è dato dalla Commissione distrettuale di vigilanza.

Le norme relative ai termini per assumere l'esercizio delle funzioni, alle qualifiche annuali, agli scrutini, alla competenza delle Commissioni distrettuali di vigilanza e della Commissione centrale presso il Ministero, ai tramutamenti, alle destinazioni ed alla disciplina applicabili ai funzionari del gruppo *B* delle cancellerie e segreterie giudiziarie, si applicano altresì agli aiutanti ed al personale femminile di cui alla tabella allegato 3.

Art. 6.

All'art. 2 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, è sostituito il seguente:

« Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie è così formato:

Volontari nelle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Cancellieri di 2ª classe e segretari di 2ª classe - grado 11°;

Cancellieri di 1ª classe e segretari di 1ª classe - grado 10°;

Primi cancellieri e primi segretari - grado 9°;

Cancellieri capi di tribunale e segretari capi di Regia procura di 2ª classe; cancellieri capi di 2ª classe di pretura unificata; cancellieri e segretari di sezione della Corte di cassazione del Regno e della procura generale presso la Corte stessa; cancellieri di sezione di Corte di appello e di sezione di Corte di appello, di procura generale di Corte di appello e di procura generale di sezione di Corte di appello, di tribunale e di Regia procura di 2ª classe - grado 8°;

Cancellieri capi di 1ª classe di Corte di appello e di sezione di Corte di appello; segretari capi di 1ª classe di procura generale di Corte di appello e di procura generale di sezione di Corte di appello; cancellieri capi di tribunale e segretari capi di Regia procura di 1ª classe; cancellieri e segretari di sezione della Corte di cassazione del Regno e della procura generale presso la Corte stessa; cancellieri di sezione di Corte di appello e di sezione di Corte di appello, di procura generale di Corte di appello e di procura generale di sezione di Corte di appello, di tribunale e di Regia procura di 1ª classe - grado 7°;

Cancelliere capo della Corte di cassazione del Regno; segretario capo della procura generale presso la Corte di cassazione del Regno; cancellieri capi di Corte di appello; segretari capi di procura generale presso le Corti di appello - grado 6° ».

Art. 7.

All'art. 8 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, è sostituito il seguente:

« Presso ogni pretura vi è un primo cancelliere; vi possono essere anche volontari di cancellerie e cancellieri di 1ª e di 2ª classe.

« Presso ogni pretura unificata vi è un cancelliere capo dell'8° o del 7° grado; vi possono essere anche volontari di cancelleria, cancellieri di 1ª e di 2ª classe e primi cancellieri.

« Presso ogni tribunale vi è un cancelliere capo di 1ª o di 2ª classe dell'8° o del 7° grado; vi possono essere anche volontari di cancelleria, cancellieri di 1ª e di 2ª classe, primi cancellieri e cancellieri di sezione di 1ª e di 2ª classe dei gradi 8° e 7°.

« Presso ogni procura del Re vi è un segretario capo di 1ª o di 2ª classe dell'8° o del 7° grado; vi possono essere anche volontari di segreteria, segretari di 1ª e di 2ª classe, primi segretari e segretari di sezione di 1ª e di 2ª classe dei gradi 8° e 7°.

« Presso ogni sezione di Corte di appello vi è un cancelliere capo di 7° grado; vi possono essere anche volontari di cancelleria, cancellieri di 1ª e di 2ª classe, primi cancellieri e cancellieri di sezione dei gradi 8° e 7°.

« Presso ogni procura generale di sezione di Corte di appello vi è un segretario capo di 7° grado; vi possono essere anche volontari di segreteria, segretari di 1ª e di 2ª classe, primi segretari e segretari di sezione dei gradi 8° e 7°.

« Presso la Corte di cassazione del Regno e presso 12 Corti di appello che saranno determinate con decreto Reale vi è un cancelliere capo di 6° grado; vi possono essere anche volontari di cancelleria, cancellieri di 1ª e di 2ª classe, primi cancellieri e cancellieri di sezione di 1ª e di 2ª classe dei gradi 8° e 7°.

« Presso la procura generale della Corte di cassazione del Regno e presso le procure generali delle Corti di appello di cui al precedente comma vi è un segretario capo di 6° grado; vi possono essere anche volontari di segreteria, segretari di 1ª e di 2ª classe, primi segretari e segretari di sezione di 1ª e di 2ª classe dei gradi 8° e 7°.

« Nelle cancellerie delle altre Corti di appello del Regno e nelle segreterie delle rispettive procure generali sono addetti in sottordine gli stessi funzionari indicati nei due commi che precedono. Alla direzione di quegli uffici saranno però preposti funzionari di grado 7° ».

Art. 8.

Agli articoli 26 e 27 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, è sostituito il seguente:

« La Commissione centrale di scrutinio per i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie è nominata dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto ed è composta:

*a*) di un presidente di sezione della Corte di cassazione del Regno, presidente;

*b*) dell'avvocato generale della stessa Corte di cassazione;

*c*) di un consigliere della Corte di cassazione medesima;

*d*) del capo del personale del Ministero della giustizia e degli affari di culto;

*e*) di un funzionario del Ministero della giustizia e degli affari di culto o delle cancellerie e segreterie giudiziarie, di grado non inferiore al 6°.

« I membri indicati con le lettere *a*), *c*) ed *e*), durano in carica due anni e sono rieleggibili.

« Col decreto di nomina dei componenti la Commissione, saranno nominati altresì i supplenti per i membri indicati alle lettere *a*), *c*) ed *e*).

« L'avvocato generale della Corte di cassazione, in caso d'impedimento, sarà sostituito dal sostituto procuratore generale più anziano della Corte stessa.

« Il capo del personale del Ministero della giustizia, in caso d'impedimento, sarà sostituito dal direttore capo della divisione delle cancellerie e segreterie.

« Esercita le funzioni di segretario capo della Commissione il direttore capo della divisione delle cancellerie, coadiuvato

da due segretari scelti fra i magistrati che prestano servizio al Ministero con funzioni amministrative.

« All'ufficio di segreteria sono inoltre addetti funzionari di cancelleria, scelti fra quelli in servizio al Ministero ».

Art. 9.

Le promozioni al grado 6° sono conferite per merito comparativo su parere della Commissione centrale ai cancellieri e segretari capi, cancellieri e segretari di sezione di grado 7°, i quali, in quest'ultimo grado, abbiano almeno tre anni di effettivo servizio.

Art. 10.

All'art. 78 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, è sostituito il seguente:

« I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie sono collocati a riposo d'ufficio al 70° anno di età, ovvero dopo 40 anni di servizio, se abbiano compiuto 65 anni di età.

Art. 11.

Sono adibiti al servizio delle ispezioni delle cancellerie delle preture 12 funzionari di cancelleria e segreteria di grado non inferiore all'8°, che abbiano compiuto almeno 20 anni di effettivo servizio, i quali sono messi fuori della pianta organica delle sedi giudiziarie.

L'incarico è conferito con decreto Ministeriale, normalmente per un biennio ed è sempre revocabile.

Nel caso di revoca o di cessazione dall'incarico, gl'ispettori possono essere destinati, se lo richiedano, temporaneamente anche in soprannumero, all'ufficio cui erano addetti prima di assumere il servizio delle ispezioni.

Con decreto del Ministro per la giustizia saranno determinate le sedi degl'ispettori e le relative circoscrizioni, nelle quali essi ordinariamente eserciteranno le funzioni ispettive.

Art. 12.

Sono estese ai cancellieri e segretari giudiziari ed agli aiutanti tutte le disposizioni già stabilite o che venissero eventualmente stabilite da altri provvedimenti, relative ai combattenti ed agli invalidi di guerra dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato.

Art. 13.

Le seguenti disposizioni del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, sono modificate come appresso:

« Art. 8, parte 1ª. — I funzionari preposti alla direzione delle cancellerie delle Corti e dei tribunali e alla direzione delle segreterie delle procure generali e delle procure del Re, nonchè quelli preposti alla direzione delle cancellerie delle preture unificate, sono nominati con decreto Reale; tutti gli altri sono nominati con decreto Ministeriale ».

« Art. 64, capoverso 2°. — Per i servizi speciali e per le mansioni d'ordine sono addetti al Ministero della giustizia e degli affari di culto, senza aumento di posti di ruolo, non più di 150 funzionari del gruppo *B* e di 102 del gruppo degli aiutanti, tratti indifferentemente da qualsiasi grado, i quali sono posti fuori della pianta organica delle sedi giudiziarie.

« Detti funzionari non possono essere in nessun caso aumentati neppure in via temporanea. In essi non è compreso il personale femminile del ruolo di cui alla tabella n. 3 trattenuto al Ministero ».

« Art. 100, parte 1ª. — Nei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre, dopo il prelevamento delle spese di ufficio, l'avanzo dei proventi riscossi, giusta l'articolo 93, si distribuisce fra tutti i funzionari che prestano servizio nella cancelleria e nella segreteria del rispettivo collegio o nella cancelleria della pretura, assegnando a ciascuno dei funzionari del gruppo *B* una quota ed a ciascuno del gruppo *C* mezza quota ».

« Art. 105. — Il primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale, per esigenze inderogabili di servizio, può applicare agli uffici giudiziari, dove manchi qualsiasi funzionario di cancelleria o di segreteria, un funzionario di altro ufficio del distretto per non più di sei mesi; e, qualora trattisi di cancelleria di pretura, può anche incaricare di fare le veci del cancelliere, saltuariamente, un funzionario di cancelleria o di segreteria di un ufficio giudiziario viciniore.

« Il provvedimento deve essere immediatamente comunicato al Ministro per la giustizia, che ha sempre la facoltà di revocarlo.

« Per la proroga dell'applicazione anzidetta, la quale proroga non può eccedere altri sei mesi, occorre l'autorizzazione del Ministero.

« Sono vietate le applicazioni da un ufficio ad un altro di diverso distretto di Corte di appello ».

*Disposizioni transitorie.*

Art. 14.

Le riduzioni numeriche nel ruolo del grado 9° previste pel gruppo *B* della tabella allegato 2 al presente decreto, saranno effettuate gradualmente, a misura che si verificheranno le vacanze dei posti, soltanto dopo che i funzionari del grado 11°, attualmente in servizio, avranno raggiunto il grado 9°.

Le riduzioni numeriche nel ruolo dei gradi 10° e 11° saranno effettuate a misura che si verificheranno le vacanze dei posti.

Fino a quando il numero dei funzionari di cancelleria e segreteria di gruppo *B* non sarà ridotto in conformità della tabella anzidetta, saranno lasciati vacanti nel ruolo degli aiutanti, tanti posti, di qualunque grado, quanti sono i funzionari che complessivamente eccedano la pianta stessa.

E' vietata qualsiasi assunzione di nuovo personale nel ruolo di gruppo *B*, fino a quando la pianta organica non sarà ridotta in conformità della tabella allegato 2.

Art. 15.

Entro il 30 novembre 1926, i funzionari che si trovano a far parte dei ruoli *C* stabiliti dalla tabella n. 16 dell'allegato 2 annessa al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; i funzionari pure di ruolo *C* dell'Ufficio pubblicazione delle leggi previsti dalla stessa tabella; i funzionari previsti dall'art. 2 del R. decreto 20 marzo 1924, n. 495; nonchè gli applicati giudiziari, escluso il personale femminile, provenienti dalle nuove Provincie di cui alla tabella *B* allegata al R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762, e dalla cessata Amministrazione di Fiume, sono trasferiti nel ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie con lo stesso grado e con la stessa anzianità che all'atto del passaggio hanno nel ruolo di provenienza.

Allorchè la disposizione del comma che precede sarà stata attuata, ed in correlazione con le vacanze verificatesi dopo il 20 agosto 1926 e che si verificheranno nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie fino al 30 novembre 1926, alla terza parte dei posti che risulteranno tuttavia vacanti nei singoli gradi degli aiutanti, il Ministro per la giustizia, previo parere del Consiglio di amministrazione e delle Amministrazioni dalle quali provengono, ha facoltà di nominare funzionari appartenenti a ruoli del gruppo *C* di altre Amministrazioni dello Stato che ne facciano domanda.

Sempre in correlazione con le vacanze verificatesi dopo il 20 agosto 1926 e che si verificheranno nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie, i posti che risulteranno

ancora disponibili nei singoli gradi del ruolo degli aiutanti, saranno lasciati vacanti, finchè il personale in servizio non avrà maturato il diritto alle rispettive promozioni.

In corrispettivo, e, salvo il disposto dell'art. 14, la pianta organica dei funzionari del 13° grado potrà essere aumentata in complesso e transitoriamente di altrettanti funzionari in soprannumero ai sensi dell'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per altro, nessuna assunzione, all'infuori di quelle previste dal 2° comma del presente articolo e dal 1° comma dell'art. 2 del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, potrà essere effettuata nel ruolo di gruppo *C*, se non in corrispondenza e cessazione dal servizio di altrettanti funzionari del ruolo di gruppo *B*.

Art. 16.

Entro il 30 novembre 1926 il Ministro per la giustizia e gli affari di culto potrà sistemare, anche in soprannumero, nel ruolo stabilito dalla tabella n. 3 allegata al presente decreto, osservate, ai fini del collocamento, le disposizioni vigenti, il personale femminile non di ruolo che attualmente presta servizio nel Ministero della giustizia.

La detta tabella n. 3 ha carattere transitorio e, collocato il personale femminile di cui al 1° comma del presente articolo, i posti che si renderanno vacanti nel grado iniziale della tabella stessa, non potranno essere ricoperti.

Per le promozioni dal 13° al 12° grado di cui alla cennata tabella, si applicano le norme del personale degli aiutanti.

Art. 17.

I funzionari del grado 10°, che anteriormente all'attuazione del R. decreto 21 dicembre 1919, n. 2486, conseguirono il grado di cancelliere di pretura o equiparato ai termini del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1626, dal 1° dicembre 1926 ed a misura che si verificheranno le vacanze, saranno promossi, secondo l'attuale ordine di anzianità, al grado 9°, senza essere sottoposti ad altro scrutinio od esame, con decorrenza dalla data del decreto che conferirà la detta promozione.

Ai fini dell'assegnazione dello stipendio, sarà loro applicato il comma 4° dell'art. 158 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745.

Art. 18.

I cancellieri capi ed i segretari capi di grado 7°, già cancellieri delle Corti di cassazione soppresse e segretari delle procure generali presso le Corti stesse, i quali non abbiano raggiunto i prescritti limiti di età (65 anni) e di servizio (40 anni), all'attuazione del presente decreto potranno, a loro domanda, e seguendo l'ordine di anzianità, essere collocati nel 6° grado, senza essere sottoposti a scrutinio.

Effettuati i collocamenti di cui al comma precedente, i residuali posti di grado 6° dipendenti dalla prima attuazione della tabella allegato 2 saranno conferiti secondo le norme dell'art. 9 del presente decreto, prescindendosi dal requisito di tre anni di anzianità nel grado 7°. Lo scrutinio, però, sarà limitato ai funzionari promossi al grado 7° il 1° dicembre 1923 ai sensi dell'art. 151 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, fra i quali esclusivamente sarà fatta la comparazione.

I posti di risulta nel grado 7° e gli altri comunque vacanti nello stesso grado, saranno coperti mediante promozioni dei funzionari inscritti nella graduatoria e nell'elenco di merito comparativo già compilati ed approvati per il periodo 2 dicembre 1925 - 1° dicembre 1926, di cui al decreto Ministeriale 30 novembre 1925, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia del 16 dicembre 1925, n. 48.

Del pari i posti di risulta nel grado 8° e gli altri comunque vacanti nello stesso grado, saranno coperti mediante promozioni, nelle proporzioni stabilite dalle vigenti leggi, dei funzionari che saranno compresi nella graduatoria e negli elenchi di merito comparativo e di merito assoluto da compilarsi ed approvarsi per lo stesso periodo 2 dicembre 1925 - 1° dicembre 1926 di cui all'altro decreto Ministeriale 30 novembre 1925 anch'esso pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia del 16 dicembre 1925, n. 48.

Dette promozioni al 7° ed all'8° grado seguiranno nell'ordine risultante dalle graduatorie e dagli elenchi anzidetti.

Art. 19.

Gli attuali capi della cancelleria e della segreteria della Corte di cassazione del Regno, fino a che conserveranno le dette funzioni, sono collocati a riposo d'ufficio al compimento del 70° anno di età.

Art. 20.

La facoltà di conservare in servizio fino al compimento del 70° anno di età i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie che abbiano compiuto 65 anni di età e 40 anni di servizio, è prorogata fino al 30 novembre 1929, e sarà esercitata dal Ministro, su parere della Commissione centrale di scrutinio.

Il provvedimento col quale il funzionario è conservato in servizio è revocabile in qualunque tempo, sentito il parere della Commissione centrale di scrutinio.

I funzionari conservati in servizio non potranno eccedere il numero di 90 nel primo anno del triennio, di 70 nel secondo e di 50 nel terzo. Essi saranno considerati in soprannumero nel rispettivo grado: e altrettanti posti saranno lasciati vacanti nell'ultimo grado del ruolo.

I funzionari considerati in soprannumero non potranno conseguire promozioni.

I funzionari che non conseguano la nomina al 6° grado e che abbiano funzioni direttive nelle cancellerie delle Corti di appello di cui al terz'ultimo comma dell'art. 7 e nelle segreterie delle procure generali presso le Corti stesse, saranno destinati in sottordine.

Art. 21.

Il presente decreto avrà vigore dal 30 novembre 1926, se non diversamente stabilito nelle singole disposizioni.

Il Governo del Re ha facoltà di dare con Regio decreto, udito il Consiglio dei Ministri, le norme tutte per l'attuazione del presente decreto e per il suo coordinamento con le disposizioni vigenti, nonchè di raccogliere e coordinare in testo unico tutte le norme legislative sulle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 22.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1926.*
*Atti del Governo, registro 254, foglio 133.* — COOP

ALLEGATO 1.

TABELLA N. 1

*Aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie.*

(Gruppo *C*)

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 9° | Aiutanti di 1ª classe | 61 |
| 10° | id. 2ª id. | 181 |
| 11° | id. 3ª id. | 300 |
| 12° | id. 4ª id. | 541 |
| 13° | id. 5ª id. | 119 |
| | Totale | 1202 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:*
ROCCO.

*Il Ministro per le finanze:*
VOLPI.

ALLEGATO 2.

TABELLA N. 2.

*Cancellieri e segretari giudiziari.*

(Gruppo *B*).

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 6° | Cancelliere capo della Corte di cassazione del Regno; Segretario capo della procura generale presso la Corte di cassazione del Regno; Cancellieri capi di Corte di appello; Segretari capi di procura generale di Corte di appello. | 26 |
| 7° | Cancellieri capi di 1ª classe di Corte di appello e di sezione di Corte di appello; Segretari capi di 1ª classe di procura generale presso le Corti di appello e di procura generale presso le sezioni di Corte di appello; Cancellieri capi di 1ª classe di tribunale; Segretari capi di 1ª classe di Regia procura; Cancellieri capi di 1ª classe di pretura unificata; Cancellieri di sezione di 1ª classe della Corte di cassazione del Regno; Cancellieri di sezione di 1ª classe di Corte di appello e di sezioni di Corte di appello; Cancellieri di sezione di 1ª classe di tribunale; Segretari di sezione di 1ª classe della procura generale presso la Corte di cassazione del Regno; Segretari di sezione di 1ª classe di procura generale presso le Corti di appello e di procura generale presso le sezioni di Corte di appello; Segretari di sezione di 1ª classe di Regia procura. | 558 |
| 8° | Cancellieri capi di 2ª classe di tribunale; Segretari capi di 2ª classe di Regia procura; Cancellieri capi di 2ª classe di pretura unificata; Cancellieri di sezione di 2ª classe della Corte di cassazione del Regno; Cancellieri di sezione di 2ª classe di Corte di appello e di sezione di Corte di appello; Cancellieri di sezione di 2ª classe di tribunale; Segretari di sezione di 2ª classe della procura generale presso la Corte di cassazione del Regno; Segretari di sezione di 2ª classe di procura generale presso le Corti di appello e di procura generale presso le sezioni di Corti di appello; Segretari di sezione di 2ª classe di Regia procura. | 699 |
| 9° | Primi cancellieri e primi segretari | 1500 (1) |
| 10° | Cancellieri e segretari di 1ª classe | 1879 (2) |
| 11° | Cancellieri e segretari di 2ª classe | |
| | Totale numero | 4662 |

(1) Ridotti di 423 posti quelli risultanti dalle tabelle attuali.
(2) Ridotti di 677 posti quelli risultanti dalle tabelle attuali.

Totale riduzione 1100 posti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per la giustizia e gli affari del culto:*
ROCCO.

*Il Ministro per le finanze:*
VOLPI.

ALLEGATO 3.

TABELLA N. 3.

*Ruolo in via di eliminazione.*

(Gruppo *C*).

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 12° | Applicate | 32 |
| 13° | Alunne d'ordine | 22 |
| | Totale | 54 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:*
ROCCO.

*Il Ministro per le finanze:*
VOLPI.

Numero di pubblicazione 2238.

**REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1926, n. 1933.**
**Disposizioni concernenti l'istruzione superiore.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e le sue successive modificazioni;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare per l'anno scolastico corrente il pieno e regolare funzionamento delle Università e degli Istituti superiori;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 10 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è così composto;

*a*) del rettore o direttore che lo presiede;

*b*) di due membri designati collegialmente dai presidi delle Facoltà e dai direttori delle Scuole che costituiscono l'Università o l'Istituto tra i professori che appartengono all'Università o all'Istituto;

*c*) di due rappresentanti del Governo: l'uno è l'intendente di finanza della Provincia, l'altro è scelto dal Ministro fra persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici presso le Università e gli Istituti superiori. L'intendente di finanza ha l'obbligo d'intervenire personalmente alle adunanze del Consiglio. In caso di vacanza dell'ufficio interverrà il vice-intendente.

« Gli enti e i privati, che concorrano al mantenimento delle Università o degli Istituti superiori con contributo annuo non inferiore a un decimo del contributo corrisposto dallo Stato, hanno diritto di designare collegialmente propri rappresentanti in seno al Consiglio. Per ogni tre contribuenti è designato un rappresentante. Se i contribuenti sono meno di tre, essi possono ugualmente nominare un rappresentante.

« Il numero dei membri indicati alla lettera *b*) è aumentato di tanti componenti quanti vengono a superare nella categoria di cui al comma precedente il numero di tre.

« I componenti del Consiglio di amministrazione designati dai presidi e direttori delle Facoltà o Scuole che compongono le Università o Istituti e quello scelto dal Ministro durano in ufficio un biennio e possono essere confermati. Quest'ultimo, ove senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.

« Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Ministro ».

Art. 2.

I rettori delle Regie università e i direttori dei Regi istituti superiori, previo consenso del Ministro, possono delegare le proprie funzioni attinenti alla vigilanza sui servizi amministrativi e contabili dell'Università o dell'Istituto a un professore scelto fra i professori di ruolo dell'Università o dell'Istituto medesimo, e possono designare al Ministro un professore di loro scelta per supplirli nei casi di loro impedimento od assenza.

Ai professori stessi può essere corrisposta una retribuzione sul bilancio dell'Università o dell'Istituto, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Il penultimo comma dell'art. 19 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito dal seguente:

« Nelle more del giudizio per il conferimento della stabilità i professori sono considerati, a tutti gli effetti, in servizio attivo. Il conferimento della stabilità ha effetto dal giorno successivo a quello in cui il professore ha compiuto il triennio ed eventualmente il quinquennio di servizio come professore non stabile.

« Coloro che non possono conseguire la stabilità sono dispensati dal servizio a datare dal mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole nei loro riguardi è divenuto definitivo ».

Il presente articolo ha vigore dal 16 ottobre 1925.

Art. 4.

L'art. 20 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, modificato dall'art. 13 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, è sostituito dal seguente:

« I professori di ruolo possono col loro consenso essere trasferiti ad una cattedra della stessa materia.

« Essi possono inoltre essere trasferiti a cattedra di diversa materia, quando siano stati titolari della materia stessa, ovvero siano stati compresi da non oltre un biennio in una terna di concorso a cattedra di quella materia, ovvero quando dovrebbero assumere l'insegnamento di materia che costituisca una parte di quella da loro insegnata.

« I professori stabili possono, anche all'infuori dei casi contemplati dal comma precedente, essere trasferiti a cattedra di altra materia.

« Ogni trasferimento è disposto su deliberazione della Facoltà o Scuola competente presa col voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo appartenenti alla Facoltà o Scuola medesima, ma, per i trasferimenti di cui al precedente comma, sulla deliberazione deve essere sentito il parere del Consiglio superiore.

« A posti vacanti presso Università o Istituti di cui alla tabella *A*, possono essere trasferiti, osservando le norme del presente articolo, anche professori di ruolo appartenenti a Università o Istituti di cui alla tabella *B* e ad Università o Istituti liberi.

« Non è dovuta ai professori alcuna indennità di trasferimento a carico del bilancio dello Stato ».

Art. 5.

L'art. 10 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, è sostituito dal seguente:

« Ai posti vacanti presso ciascuna Facoltà o Scuola si provvede con nuove nomine o con trasferimenti.

« Spetta alla Facoltà o Scuola di deliberare sul modo di provvedere stabilmente ai posti disponibili. Le relative deliberazioni debbono essere prese non oltre il 15 ottobre, quando trattisi di nuove nomine da farsi per concorso, non oltre il 15 novembre nei casi di trasferimento o di nomina a norma dell'art. 17, 2° comma, del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

« Quando le deliberazioni delle Facoltà o Scuole riguardino nuove nomine da farsi per concorso, esse devono essere approvate dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

« I concorsi vengono banditi entro il mese di dicembre di ciascun anno, e le nomine conseguenti hanno decorrenza non

anteriore al 16 ottobre e non posteriore al 1° dicembre dell'anno successivo. Superato questo termine, le nomine avranno effetto entro il corrispondente periodo dell'anno seguente.

« I trasferimenti e le nomine per l'art. 17, comma 2°, del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, hanno decorrenza non anteriore al 16 ottobre e non posteriore al 1° dicembre di ciascun anno ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, è abrogato.

Art. 7.

All'art. 6 del R. decreto del 4 settembre 1925, n. 1604, sono aggiunte le seguenti parole: « o che, già scelto da una Facoltà o Scuola, non abbia rifiutato la nomina stessa ».

La presente disposizione si applica anche a coloro che abbiano preso parte a concorsi espletati nell'anno accademico 1925-26.

Art. 8.

A chiunque ricopra ufficio comunque retribuito a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico ente non può essere affidato più di un incarico d'insegnamento retribuito.

Ai professori di ruolo delle Università e degli Istituti superiori non possono, di regola, essere conferiti incarichi d'insegnamento e supplenze retribuiti nella propria Facoltà o Scuola.

Ogni volta che si renda necessaria una deroga a tale norma, l'incarico potrà essere consentito dal Ministro previo parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione: trattandosi di supplenze basterà il consenso del Ministro.

Nulla è innovato alle altre disposizioni contenute nell'articolo 17 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Quando trattisi d'incarichi d'insegnamenti da impartirsi presso Istituti militari nell'interesse della difesa dello Stato, può, con autorizzazione del Ministro, derogarsi alle disposizioni del presente articolo e a quelle dell'art. 17 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 9.

Alla tabella *D* annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e sue successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

Cagliari — Facoltà di giurisprudenza, n. 11;

Napoli — Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, n. 21;

Napoli — Facoltà di medicina e chirurgia, n. 23;

Palermo — Facoltà di medicina e chirurgia, n. 17;

Pisa — Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, n. 14;

Roma — Facoltà di scienze politiche, n. 9;

Torino — Facoltà di lettere e filosofia, n. 19;

Torino — Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali n. 14;

Bologna — Scuola d'ingegneria, n. 11;

Roma — Scuola d'ingegneria, n. 15.

Ai posti di direttore dei Regi osservatori astronomici di cui alla tabella n. 31 allegata al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e all'art. 21 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, è aggiunto un posto di direttore del Regio osservatorio vesuviano. Conseguentemente il numero dei posti dei professori delle Regie università e degli Istituti d'istruzione superiore di cui alla tabella 31 annessa al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e sue successive modificazioni, è portato complessivamente a 765.

Art. 10.

La nomina e la condizione giuridica del direttore del Regio osservatorio vesuviano sono regolate dalle disposizioni degli articoli 4, 7 e 8 del R. decreto 31 dicembre 1923, numero 3160.

Il direttore anzidetto, nella gestione tecnica e amministrativa dell'Osservatorio, è assistito da un Comitato composto dai professori titolari di fisica terrestre, geografia fisica, geologia e chimica generale presso la Regia università di Napoli.

In caso di vacanza del posto, l'incarico della direzione sarà conferito dal Ministro su designazione del Comitato predetto.

All'incaricato spetta una retribuzione in ragione di annue L. 4000. Al direttore sono deferite le attribuzioni del Comitato tecnico di cui all'art. 9 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3160.

E' abrogato il R. decreto 29 aprile 1923, n. 1109.

Art. 11.

I ruoli del personale scientifico e tecnico dei Regi osservatori astronomici e vesuviano e delle Regie scuole di ostetricia di Venezia e Trieste s'intendono ad ogni effetto compresi nei ruoli di cui all'art. 14 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 12.

Ai fini del collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi e con effetto dal 1° ottobre 1926, i professori che anteriormente al 1° dicembre 1924 abbiano prestato servizio di ruolo nelle Università libere di Camerino, Ferrara, Perugia e Urbino, e anteriormente alla data stessa siano stati assunti nei ruoli dei professori universitari, hanno diritto, quando percepiscano i loro emolumenti a carico dello Stato, ad aver computato tale servizio come se fosse stato prestato nel ruolo dei professori universitari.

Coloro che, per effetto di precedenti disposizioni, abbiano ottenuto vantaggi in dipendenza del suddetto servizio, potranno optare fra tali vantaggi e quelli derivanti dal presente articolo, ma non potranno cumulare gli uni agli altri vantaggi.

Art. 13.

All'art. 8 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, sono aggiunti i seguenti commi:

« Tuttavia le altre Università e gli altri Istituti superiori che si valessero dell'esito del concorso debbono rimborsare all'Università o all'Istituto superiore che ha sostenuto la spesa una quota corrispondente al totale della spesa stessa diviso per il numero degli eleggibili.

« In caso di annullamento degli atti di concorso, la spesa è a carico del bilancio dello Stato ».

Art. 14.

L'abilitazione alla libera docenza può essere concessa dal Ministro a coloro che sono riusciti in una terna di concorso a cattedre universitarie, per la materia oggetto del concorso stesso.

Art. 15.

L'anno accademico si inizia con il 16 ottobre ed ha termine con il 15 ottobre dell'anno successivo.

L'anno finanziario per le Università e gli Istituti superiori coincide con l'anno accademico.

Art. 16.

Ferma restando la disposizione dell'art. 57 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, gli studenti di cittadinanza straniera, i quali appartengano a famiglie residenti all'estero, sono esonerati dal pagamento di metà di tutte le tasse e sopratasse scolastiche, ma sono tenuti al pagamento dei contributi di qualsiasi natura.

Nulla è innovato alle disposizioni del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 135.

Art. 17.

La laurea *ad honorem* può essere conferita soltanto a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline della Facoltà per cui è conceduta.

La deliberazione della Facoltà, che conferisce la laurea *ad honorem* deve essere presa con la maggioranza di due terzi dei voti ed approvata dal Ministro per la pubblica istruzione.

La laurea *ad honorem* attribuisce tutti i diritti delle lauree ordinarie.

I laureati *ad honorem* possono, inoltre, essere iscritti, senza limitazione e senza bisogno di ulteriori esami, nè di ulteriore pratica o esercizio professionale, negli albi delle professioni, per le quali è richiesta la laurea ottenuta.

Art. 18.

E' abrogato l'art. 2 del R. decreto 10 novembre 1924, n. 2235.

L'art. 4 del predetto decreto è sostituito dal seguente:

« Al Consiglio superiore della pubblica istruzione, ogni qualvolta è chiamato a pronunciarsi su oggetti attinenti alla Regia scuola di architettura di Roma o ad esercitare le attribuzioni relative a domande di abilitazione alla libera docenza in materie riconosciute attinenti all'ordinamento della Scuola stessa, si aggrega un componente del Consiglio superiore per le antichità e belle arti, designato dal Ministro per tutto il periodo di tempo durante il quale il designato medesimo fa parte del predetto Consiglio superiore ».

Art. 19.

I membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione che, senza giustificato motivo, non intervengano a cinque sedute consecutive, decadono dalla carica.

Art. 20.

In casi di urgenza, di cui è giudice il Ministro, la Giunta del Consiglio superiore di pubblica istruzione può deliberare su questioni che normalmente sono di competenza del Consiglio plenario.

*Disposizioni generali e transitorie.*

Art. 21.

L'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 8 ottobre 1925, n. 1904, è così modificato:

« La condizione giuridica ed economica dei professori trasferiti a norma dei commi precedenti è quella prevista dall'art. 1 del R. decreto 25 settembre 1924, n. 1585, salvo il disposto dell'art. 3 del R. decreto 25 settembre 1924, n. 1585 ».

La presente disposizione si applica dal giorno dell'entrata in vigore del R. decreto 8 ottobre 1925, n. 1904.

Art. 22.

Il posto di professore di ruolo presentemente disponibile nella Facoltà di medicina e chirurgia della Regia università di Roma è assegnato all'insegnamento della semeiotica medica.

Entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di nominare professore stabile di semeiotica medica al posto medesimo, persona che egli ritenga particolarmente competente nella detta disciplina.

Art. 23.

Il termine per l'approvazione degli statuti definitivi delle Regie università e dei Regi istituti superiori è protratto al 30 novembre 1926.

Tuttavia con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione potrà essere prorogata per tutto l'anno accademico 1926-27 l'applicazione di statuti provvisoriamente approvati per gli anni 1924-25 e 1925-26. Con l'ordinanza che proroga l'applicazione degli statuti di cui al presente comma potranno essere introdotte variazioni negli statuti stessi.

Per la Regia università di Perugia lo statuto approvato con R. decreto 30 novembre 1924, n. 2161, avrà vigore per l'anno accademico 1926-27, salvo eventuali variazioni, che potranno apportarsi con ordinanza ministeriale.

Art. 24.

Per l'anno accademico 1926-27 la decorrenza delle nuove nomine per effetto di concorsi a cattedre già banditi potrà essere protratta al 1° gennaio 1927.

Parimenti la decorrenza dei trasferimenti dei professori potrà essere protratta alla data medesima, ma le deliberazioni relative delle Facoltà e Scuole dovranno essere prese entro il 15 dicembre 1926.

Per i concorsi a cattedre da bandirsi nell'anno accademico 1926-27 potranno farsi proposte fino al 30 novembre 1926.

Art. 25.

Entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto il Ministro potrà coprire il posto portato in aumento al ruolo dei professori della Regia scuola d'ingegneria di Roma dall'art. 9 del presente decreto, trasferendovi, prescindendo dalle disposizioni vigenti, un professore di altra Università o di altro Istituto superiore per l'insegnamento della materia di cui è titolare o di altra materia.

Entro lo stesso termine il Ministro provvederà a coprire il posto portato in aumento al ruolo dei professori della Facoltà di scienze politiche della Regia università di Roma dall'art. 9 del presente decreto, trasferendovi, prescindendo dalle vigenti disposizioni, un professore di un Istituto superiore dipendente dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 26.

Nulla è innovato alle norme del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, per quanto concerne la nomina dei professori universitari.

Ai fini dell'art. 2, n. 2, del decreto predetto, il numero degli insegnanti in servizio s'intende quello esistente al 31 luglio 1926.

Art. 27.

Gli attuali professori stabili delle libere Università di Camerino, Ferrara, Urbino e della Regia università di Perugia, purchè proposti dalle competenti Facoltà o Scuole col voto favorevole di due terzi almeno del numero dei professori di ruolo che vi appartengono e previo parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione, potranno essere trasferiti ad altra Università o Istituto superiore Regio o libero per la stessa materia di cui sono titolari, anche se non siano compresi in graduatoria di concorsi a cattedre a norma di quanto prescrive l'art. 52 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1601.

Art. 28.

Coloro che abbiano appartenuto al ruolo dei professori universitari governativi, qualora abbiano comunque cessato dall'ufficio, e siano stati successivamente nominati professori di ruolo nel ruolo medesimo, hanno diritto ad aver computato, agli effetti degli stipendi, con le norme relative all'inquadramento dei professori universitari, il servizio prestato anteriormente alla cessazione dall'ufficio con effetto dal giorno in cui i professori predetti sono stati riassunti in ruolo.

La presente disposizione si applica solo ai professori in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 29.

Alla data di applicazione del presente decreto gli attuali Consigli di amministrazione delle Regie università e dei Regi istituti superiori sono sciolti.

Art. 30.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1926-27, le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Art. 31.

Il presente decreto entrerà in vigore, salvo che sia diversamente stabilito nelle singole disposizioni, il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI — ROCCO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1926.*
*Atti del Governo, registro 254, foglio 124.* — COOP.

---

Numero di pubblicazione 2239.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1926, n. 1931.

**Tassa d'ingresso per la Grotta Azzurra nell'Isola di Capri.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 9 del Nostro decreto 7 gennaio 1926, n. 182;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Per visitare la Grotta Azzurra nell'Isola di Capri ciascuna persona dovrà pagare una tassa di L. 10.

Alla riscossione provvederà l'Amministrazione delle antichità e belle arti con le modalità stabilite per la riscossione delle tasse d'ingresso ai monumenti, ai musei, alle gallerie ed agli scavi di antichità.

Il provento della tassa suddetta sarà imputato al capitolo del bilancio dell'entrata a cui affluiscono le tasse d'ingresso predette.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1926.*
*Atti del Governo, registro 254, foglio 123.* — COOP

---

Numero di pubblicazione 2240.

REGIO DECRETO 11 novembre 1926, n. 1936.

**Riforme allo statuto dell'« Opera nazionale Dopolavoro ».**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, per l'interno e per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

All'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito il seguente:

« E' istituita con sede in Roma l'Opera nazionale Dopolavoro, avente per iscopo:

a) di promuovere il sano e proficuo impiego delle ore libere dei lavoratori intellettuali e manuali con istituzioni dirette a sviluppare le loro capacità fisiche, intellettuali e morali;

b) di provvedere all'incremento ed al coordinamento di tali istituzioni fornendo ad esse ed ai loro aderenti ogni necessaria assistenza e promuovendone eventualmente la erezione in ente morale ».

All'art. 3 è sostituito il seguente:

« Il patrimonio dell'Opera nazionale del Dopolavoro è costituito:

a) da un contributo di L. 1,000,000 conferito dal Ministero dell'economia nazionale;

b) da contributi di amministrazioni pubbliche, di associazioni e di privati;

c) da oblazioni, donazioni, lasciti di enti e di privati;

d) dai contributi degli aderenti al Dopolavoro;

e) dai redditi patrimoniali ».

All'art. 4 è sostituito il seguente:

« Possono essere riconosciuti come soci onorari dell'Opera nazionale le istituzioni del Dopolavoro erette in ente morale, gli enti, le associazioni ed i privati che concorrano con elargizioni o contributi periodici al conseguimento dei fini dell'Opera nazionale ».

All'art. 5 è sostituito il seguente:

« L'amministrazione dell'Opera è affidata al presidente ed al Consiglio di amministrazione.

« Il presidente ha la rappresentanza dell'Opera, convoca e presiede il Consiglio.

« Il Consiglio fissa i programmi e le direttive generali dell'Opera, approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, provvede alla gestione dei fondi, delibera sulla accettazione di contributi, lasciti, oblazioni e donazioni, promuove la costituzione e lo scioglimento degli enti periferici per il Dopolavoro, di cui all'art. 9, delibera sull'assunzione ed il licenziamento del personale ».

All'art. 6 è sostituito il seguente:

« Il Consiglio dell'Opera è nominato con decreto Reale su proposta del Capo del Governo e si compone di un presidente, di un vice-presidente in persona del segretario generale del Partito Nazionale Fascista, del consigliere delegato, di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'economia nazionale, delle comunicazioni e delle corporazioni, di un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori, da designarsi entrambi dal Ministero delle corporazioni.

« Il presidente del Consiglio dell'Opera è nominato nel seno del Consiglio con decreto Reale su proposta del Capo del Governo.

« Con lo stesso decreto sarà nominato tra i componenti il Consiglio il consigliere delegato, al quale compete la firma sociale nell'assenza del presidente, la rappresentanza giudiziale dell'Opera e l'esercizio delle funzioni che saranno determinate dallo statuto ovvero delegate dal Consiglio di amministrazione.

« I consiglieri durano in carica cinque anni e gli uscenti potranno essere riconfermati ».

All'art. 7 è sostituito il seguente:

« All'attuazione degli scopi dell'Opera nazionale provvede un direttore generale in conformità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione di fronte al quale risponde del proprio operato.

« Il direttore generale sarà nominato per la durata di cinque anni con decreto Reale su proposta del Primo Ministro e potrà essere riconfermato alla scadenza.

« Nella prima attuazione del presente decreto le funzioni del direttore generale saranno esercitate dal consigliere delegato il quale potrà essere incaricato con decreto di esercitare dette funzioni anche successivamente ».

All'art. 9 è sostituito il seguente:

« Per lo svolgimento del programma dell'Opera potranno essere istituite dal Consiglio di amministrazione, Commissioni centrali consultive e, nelle Provincie, enti ed organismi con carattere tecnico-amministrativo ».

All'art. 10 è sostituito il seguente:

« Gli enti e le istituzioni del Dopolavoro che svolgono una attività conforme alle direttive dell'Opera nazionale, potranno, su proposta del Consiglio dell'Opera, essere erette in ente morale con decreto Reale promosso dal Capo del Governo ».

All'art. 11 è sostituito il seguente:

« E' costituito presso l'Opera un Collegio di sindaci aventi le attribuzioni degli articoli 183 e seguenti Codice di commercio in quanto applicabili e composto di tre membri dei quali uno designato dal Ministero delle corporazioni, uno dal Ministero delle finanze, uno dal Ministero dell'economia nazionale.

« I sindaci sono nominati con decreto del Primo Ministro, durano in carica un anno e possono essere riconfermati ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1926.*
*Atti del Governo, registro 254, foglio 134.* — COOP

---

Numero di pubblicazione 2241.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1926, n. 1926.

**Istituzione di una sezione staccata della Borsa merci presso il Mercato agricolo generale, in Napoli.**

N. 1926. R. decreto 21 ottobre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene istituita una sezione staccata della Borsa merci presso il Mercato agricolo generale del comune di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1926.*

---

Numero di pubblicazione 2242.

REGIO DECRETO 23 luglio 1926, n. 1930.

**Modificazione al R. decreto 5 giugno 1913 che trasforma il fine inerente al patrimonio di alcune confraternite di Terracina.**

N. 1930. R. decreto 23 luglio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene apportata una modificazione al R. decreto 5 giugno 1913, relativo alla trasformazione del fine inerente al patrimonio di alcune confraternite esistenti in Terracina.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1926.*

**RELAZIONE e REGIO DECRETO 16 settembre 1926.**
**Scioglimento del Consiglio comunale di Alassio (Genova).**

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 16 settembre 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Alassio, in provincia di Genova.

MAESTA',

Un'inchiesta di recente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Alassio, ha accertato il disordine degli uffici, la mancanza o la irregolare tenuta dei registri e degli atti contabili, la erogazione delle spese oltre i limiti del bilancio, gravi irregolarità e deplorevoli abusi nella esecuzione dei pagamenti, nella gestione della tesoreria e del dazio, nella riscossione della tassa di soggiorno, eseguita in base ad un regolamento non ancora approvato, ed in quella di contributi richiesti a privati, quale concorso a festeggiamenti od alla esecuzione di opere pubbliche.

Tributi non consentiti sono arbitrariamente riscossi, mentre il pubblico danaro viene sperperato in spese voluttuarie e con liquidazione, specie in favore del sindaco, di rilevanti somme a titolo di rimborso di spese forzose, la cui entità si è cercata di mascherare ricorrendo ad espedienti contabili.

Inoltre, importanti lavori pubblici sono stati eseguiti a trattativa privata, senza la preventiva autorizzazione.

Nella cennata situazione che richiedeva immediati provvedimenti a tutela degli interessi del Comune, il Prefetto, anche in vista del vivace movimento di reazione determinatosi nell'ambiente locale contro la rappresentanza elettiva, con pericolo di perturbamenti, ha dovuto sospenderla dalle funzioni, affidando ad un suo Commissario la provvisoria gestione dell'ente.

Poichè le condizioni dello spirito pubblico non consentono la reintegrazione in carica degli attuali amministratori, mentre è necessario porre radicalmente riparo al loro malgoverno, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno.

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Alassio, in provincia di Genova, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Torelli Vincenzo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

FEDERZONI.

**DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1926.**
**Prezzo minimo di vendita del citrato di calcio per l'esercizio 1926-27 della Camera agrumaria per la Sicilia e Calabria, in Messina.**

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2314;

Visto il parere espresso con deliberazione 9 ottobre 1926 dal Regio commissario per la Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina, circa il prezzo minimo di vendita del citrato di calcio per l'esercizio 1926-1927;

Determina:

A norma e per gli effetti del R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2314, e del R. decreto-legge 3 ottobre 1924, n. 1880, il prezzo minimo di vendita del citrato di calcio per l'esercizio 1926-1927 della Camera agrumaria, è fissato in L. 500 per un quintale di citrato di calcio contenente 64 per cento di acido citrico.

Roma, addì 30 ottobre 1926.

*Il Ministro per l'economia nazionale:*
BELLUZZO.

*Il Ministro per le finanze:*
VOLPI.

# PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Comunicazione.**

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze il giorno 17 novembre 1926 ha presentato al Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1887 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1926, n. 263) concernente: Proroga del termine per la riduzione delle eccedenze di sovrimposte provinciali e comunali.

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Ampliamento del perimetro della bonifica di Castelvolturno.**

Con decreto Ministeriale 20 novembre 1926, n. 6722 è stato ampliato il perimetro della bonifica di Castelvolturno, quale venne delimitato nei tipi allegati al Regio decreto di costituzione del Consorzio omonimo in data 9 luglio 1923, in modo da comprendervi i terreni, dell'estensione complessiva di ett. 2549.67.50, in tenimento di Cancello Arnone, risultanti dalla corografia 1:10.000 annessa al decreto medesimo, ed è stato correlativamente modificato il comprensorio dell'esistente Consorzio di bonifica della campagna di Castelvolturno.

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

**Apertura di ricevitoria telegrafica.**

Il giorno 15 novembre 1926 in Terrinca, provincia di Lucca, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

CASSE DI RISPARMIO POSTALI E BUONI POSTALI FRUTTIFERI

**Resoconto sommario** *delle operazioni eseguite a tutto il mese di luglio 1926* (*Dati definitivi*).

OPERAZIONI ORDINARIE (libretti nominativi e di beneficenza).

| | Uffici autorizzati | Movimento dei libretti | | | Quantità delle operazioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Di prima emissione rinnovati e duplicati | Ultimati estinti, smarriti, prescritti e annullati | In corso | Depositi | Rimborsi |
| Mese di luglio | — | 53,080 | 37,115 | 15,965 | 238,677 | 247,134 |
| Mesi precedenti | — | 258,425 | 171,199 | 87,226 | 1,230,644 | 1,398,956 |
| Somme totali dell'anno in corso | — | 311,505 | 208,314 | 103,191 | 1,469,321 | 1,646,090 |
| Anni 1876-1925 | 10,850 | 27,180,550 | 20,139,821 | 7,040,729 | 126,495,560 | 99,080,181 |
| Somme complessive | 10,850 | 27,492,055 | 20,348,135 | 7,143,920 | 127,964,881 | 100,726,271 |

| | MOVIMENTO DEI FONDI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Depositi | Interessi capitalizzati | Somme complessive | Rimborsi | Rimanenze |
| Mese di luglio | 336,237,339.71 | — | 336,237,339.71 | 274,744,899.51 | |
| Mesi precedenti | 1,304,070,198.54 | — | 1,304,070,198.54 | 1,702,997,129.12 | |
| Somme totali dell'anno in corso | 1,640,307,538.25 | — | 1,640,307,538.25 | 1,977,742,028.63 | (1) 9,699,158,624.25 |
| Anni 1876-1925 | 40,862,077,365.62 | 2,451,926,675.25 | 43,314,004,040.87 | 33,281,376,926.24 | |
| Somme complessive | 42,502,384,903.87 | 2,451,926,675.25 | 44,954,311,579.12 | 35,259,118,954.87 | |

(1) Compresi importo premi anno in L. 3,966,000 — Il credito della beneficenza è di L. 54,725,524.10.

LIBRETTI AL PORTATORE.

| | Uffici autorizzati | Movimento dei libretti | | | Quantità delle operazioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Di prima emissione rinnovati e duplicati | Ultimati estinti, smarriti, prescritti o annullati | In corso | Depositi | Rimborsi |
| Mese di luglio | — | 650 | 190 | 460 | 3,202 | 3,095 |
| Mesi precedenti | — | 3,831 | 1,285 | 2,546 | 17,497 | 17,955 |
| Somme totali dell'anno in corso | — | 4,481 | 1,475 | 3,006 | 20,699 | 21,050 |
| Anni 1915-1925 | 402 | 70,652 | 29,708 | 40,944 | 264,205 | 241,678 |
| Somme complessive | 402 | 75,133 | 31,183 | 43,950 | 284,904 | 262,728 |

| | MOVIMENTO DEI FONDI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Depositi | Interessi capitalizzati | Somme complessive | Rimborsi | Rimanenze |
| Mese di luglio | 2,985,964.99 | — | 2,985,964.99 | 2,641,565.24 | |
| Mesi precedenti | 13,648,352.80 | — | 13,648,352.80 | 14,099,349.34 | |
| Somme totali dell'anno in corso | 16,634,317.79 | — | 16,634,317.79 | 16,740,914.58 | (1) 32,093,697.05 |
| Anni 1915-1925 | 188,527,795.85 | 4,127,084.91 | 192,654,880.76 | 160,488,586.92 | |
| Somme complessive | 205,162,113.64 | 4,127,084.91 | 209,289,198.55 | 177,229,501.50 | |

(1) Compreso importo premi anno in L. 34,000.

## BUONI POSTALI FRUTTIFERI.

*Buoni in Lire Italiane (dati definitivi).*

| | QUANTITÀ DEI BUONI | | | | | | | | MOVIMENTO DEI CAPITALI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Emessi | | | | Pagati | | | | | | |
| | da lire 100 | da lire 500 | da lire 1000 | da lire 5000 | da lire 100 | da lire 500 | da lire 1000 | da lire 5000 | Importo dei buoni emessi | Importo dei buoni pagati | Importo dei buoni rimasti a pagare |
| Mese di luglio . . . . . . | 18,055 | 14,072 | 32,905 | 6,612 | 9,551 | 7,420 | 16,826 | 1,973 | 74,806,500 — | 31,536,100 — | 43,450,400 — |
| Mesi precedenti. . . . . | 102,027 | 74,321 | 176,456 | 31,306 | 46,784 | 38,662 | 87,285 | 8,178 | 380,349,200 — | 152,184,400 — | 228,164,800 — |
| Somme totali dell'anno in corso . . . . . . . . . | 120,082 | 88,393 | 209,361 | 37,918 | 56,335 | 46,082 | 104111 | 10,151 | 455,155,700 — | 183,540,500 — | 271,615,200 — |
| Anno 1925 . . . . . . . | 152,846 | 146,320 | 377,570 | 18,473 | 34,300 | 29 611 | 66,635 | 1,943 | 558,379,600 — | 94,585.500 — | 463,794.100 — |
| Somme complessive. . . | 272,928 | 234,713 | 586,931 | 56,391 | 90,635 | 75,693 | 170746 | 12,094 | 1,013,535,300 — | 278,126,000 — | 735,409,300 — |

| | CONTO DEGLI INTERESSI | | | Rimanenza totale per capitale ed interessi |
|---|---|---|---|---|
| | Interessi liquidati | Interessi pagati | Interessi rimasti a pagare | |
| Mese di luglio . . . . . . . . | | 485,765.10 | | |
| Mesi precedenti . . . . . . . | | 1,785,887.10 | | |
| Somme totali dell'anno in corso | 6,276,024.40 | 2,271,652.20 | 3,499,514 — | 738,908,814 — |
| Anno 1925 . . . . . . . . . . | | 504,858.20 | | |
| Somme complessive. . . . . . | | 2,776,510.40 | | |

*Buoni in Lire Sterline (taglio unico di 5 sterline).*

| | Quantità dei buoni | | MOVIMENTO DEL CAPITALE | | | CONTO DEGLI INTERESSI | | | Rimanenza totale per capitale ed interessi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Emessi | Pagati | Importo dei buoni emessi | Importo dei buoni pagati | Importo dei buoni rimasti a pagare | Interessi liquidati | Interessi pagati | Interessi rimasti a pagare | |
| Mese di luglio . . . . . | 7 | 68 | 35 — | 340 — | | | 6.14,2 | | |
| Mesi precedenti. . . . . | 209 | 157 | 1,045 — | 785 — | | | 7.7,8 | | |
| Somme totali dell'anno in corso. . . . . . . . | 216 | 225 | 1,080 — | 1,125 — | 3,930 — | 23,5.2 | 14.1,10 | 9.2,4 | 3.939.2,4 |
| Anno 1925 . . . . . . . | 797 | 2 | 3,985 — | 10 — | | | 1,- | | |
| Somme complessive. . . | 1,013 | 227 | 5,065 — | 1,135 — | | | 14.2,10 | | |

*Buoni in Dollari (taglio unico 100 dollari).*

| | Quantità dei buoni | | MOVIMENTO DEL CAPITALE | | | CONTO DEGLI INTERESSI | | | Rimanenza totale per capitale ed interessi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Emessi | Pagati | Importo dei buoni emessi | Importo dei buoni pagati | Importo dei buoni rimasti a pagare | Interessi liquidati | Interessi pagati | Interessi rimasti a pagare | |
| Mese di luglio . . . . . | 49 | 11 | 4,900 — | 1,100 — | — | | 19.50 | | |
| Mesi precedenti . . . . | 353 | 249 | 35,300 — | 24,900 — | — | | 270.10 | | |
| Somme totali dell'anno in corso . . . . . . . | 402 | 260 | 40,200 — | 26,000 — | 14,200 — | 334.40 | 289.60 | 31.30 | 62,731.30 |
| Anno 1925 . . . . . . . . | 549 | 64 | 54,900 — | 6.400 — | 48,500 — | | 13.50 | | |
| Somme complessive . . | 951 | 324 | 95,100 — | 32,400 — | 62,700 — | | 303.10 | | |

## OPERAZIONI INFRUTTIFERE

| | Movimento dei libretti | | | Depositi | | Rimborsi | | Rimanenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Emessi | Ultimati | In corso | Quantità | Importo | Quantità | Importo | |
| Mese di luglio . . . . . | 2,342 | 1,743 | 599 | 3,736 | 9,140,333.75 | 3,266 | 6,867,748.01 | 2,272,585.74 |
| Mesi precedenti . . . . | 12,063 | 9,[illegible]91 | 2,872 | 17,475 | 35,989.163.88 | 18,468 | 34,946,199.06 | 1,042,964.82 |
| Somme totali dell'anno in corso | 14,405 | 10,934 | 3,471 | 21,211 | 45,129,497.63 | 21,734 | 41,813,947.07 | 3,315,550.56 |
| Anni 1883-1925 . . . . . | 405,343 | 268,367 | 136,976 | 1,754,357 | 1,280,711.552.64 | 2,492,444 | 1,199,462,567.07 | 81,248,985.57 |
| Somme complessive . | 419,748 | 279,301 | 140,447 | 1,775,568 | 1,325,841,050.27 | 2,514,178 | 1,241,276,514.14 | 84,564,536.13 |

## ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (*dati provvisori*) (1)

| | Movimento dei libretti | | | Depositi | | Rimborsi | | Rimanenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Emessi | Ultimati | In corso | Quantità | Importo | Quantità | Importo | |
| Mese di luglio . . . . . | 5,968 | 6,051 | | 9,263 | 114,239,769.04 | 5,839 | 47,028,428.15 | |
| Mesi precedenti . . . . | 14,178 | 44,209 | | 25,209 | 226,617,630.46 | 43,036 | 343,567,530.85 | |
| Somme totali dell'anno in corso | 20,146 | 50,260 | 450,447 | 34,472 | 340,857,399.50 | 48.875 | 390,595,959 — | 3,641,961,736.98 |
| Anni 1890-1925 . . . . . | 1,358,826 | 878,265 | | 2,131,915 | 6,699,328,313.91 | 717,371 | 2,675,965,861.17 | |
| Somme complessive . | 1,378,972 | 928,525 | | 2,166,387 | 7,040,185,713.41 | 766,246 | 3,066,561,820.17 | |

(1) Le cifre del presente specchietto sono già comprese in quelle delle operazioni ordinarie.

### LIBRETTI DI VECCHIO TIPO

tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719, per la riforma contabile.

| | Quantità |
|---|---|
| Mese di luglio . . . . . . . . . . . . | 108 |
| Mesi precedenti . . . . . . . . . . . | 426 |
| Somma dell'anno in corso . . . | 534 |
| Anni 1909-1925 . . . . . . . . . . . . | 4,701,355 |
| Somma complessiva . . . | 4,701,889 |

*Rimasti in corso N. 162,748*

### SOMME

cadute in prescrizione.

| | Importo |
|---|---|
| Mese di luglio . . . . . . . . . . . . | — |
| Mesi precedenti . . . . . . . . . . . | — |
| Somma dell'anno in corso . . . | — |
| Anni 1905-1925 . . . . . . . . . . . . | 8,643,737.31 |
| Somma complessiva . . . | 8,643,737.31 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*). (*Elenco n.* 23).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 430 — Data della ricevuta: 2 settembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione della ricevuta: Anzon Francesco di Andrea per conto Reclusorio Croci — Titoli del debito pubblico: al portatore 11 — Ammontare della rendita: L. 205 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 20 novembre 1926.

*Il direttore generale*: CIRILLO.

### Smarrimento di certificati.

(1ª *pubblicazione*). (*Elenco n. 23-bis*).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati di deposito delle ricevute provvisorie relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4913 — Data della ricevuta: 12 dicembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria di Napoli — Intestazione della ricevuta: Giordano Francesco fu Angelo — Titoli del debito pubblico: al portatore 4 — Certificati deposito: 1 — Ammontare: consolidato 3.50 % (1926), Capitale L. 24,000, godimento 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del relativo certificato il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 20 novembre 1926.

*Il direttore generale*: CIRILLO.

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

### Media dei cambi e delle rendite del 23 novembre 1926.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Francia | 85.22 | New York | 23.87 |
| Svizzera | 460.05 | Dollaro Canadese | 23.91 |
| Londra | 115.683 | Oro | 460.58 |
| Olanda | 9.55 | Belgrado | 42.25 |
| Spagna | 363.25 | Budapest (pengö) | 0.0336 |
| Belgio | 3.32 | Albania (Franco oro) | 4.58 |
| Berlino (Marco oro) | 5.675 | Norvegia | 6.15 |
| Vienna (Schillinge) | 3.385 | Polonia (Sloty) | — |
| Praga | 70.75 | Rendita 3.50 % | 63.30 |
| Romania | 12.90 | Rendita 3.50 % (1902) | 58 — |
| Russia (Cervonetz) | 122.25 | Rendita 3 % lordo | 40 — |
| Peso Argentino oro | 22.27 | Consolidato 5 % | 84 125 |
| Peso Argentino carta | 9.80 | Obbligazioni Venezie 3.50 % | 64.95 |

# BANDI DI CONCORSO

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

### Concorso al posto di assistente alla cattedra di ezoognosia e zootecnia presso il Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze.

In base al disposto dell'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente del Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze, contenuta nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e quella dei relativi stipendi, è aperto un concorso al posto di assistente alla cattedra di ezoognosia e zootecnia presso lo stesso Istituto, con lo stipendio iniziale di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700 e l'indennità caro-viveri.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti e gli affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado, non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico, dei tre candidati che avranno ottenuta la idoneità e riportato il maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del giorno 30 dicembre 1926 alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

*a*) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha altrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

*b*) certificato penale;

*c*) certificato di cittadinanza italiana;

*d*) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

*e*) certificato di sana costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

*f*) stato di famiglia;

*g*) certificato di adempiuto obbligo di leva;

*h*) certificato di laurea in scienze agrarie o in medicina veterinaria conseguito in una università o istituto superiore del Regno;

*i*) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

*l*) qualunque altro titolo o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;

*m*) elenco dei titoli e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quelle professionali percorse.

La domanda e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale e vidimati, secondo i casi, dall'autorità politica e giudiziaria; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

La domanda inoltre, per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50 a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande, i concorrenti saranno avvisati della prova di esame che avrà luogo in Firenze presso l'Istituto superiore agrario e forestale.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Roma, addì 29 ottobre 1926.

*Il direttore*: A. SERPIERI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.